

SCUOLA DI SCIENZE UMANE, SOCIALI
E DEL PATRIMONIO CULTURALE

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA,
PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA)



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E
PSICOLOGIA
APPLICATA – FISPPA**

**CORSO DI STUDIO
IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
CURRICOLO EDUCAZIONE SOCIALE E ANIMAZIONE CULTURALE**

Relazione finale

**MINORI E MISURE ALTERNATIVE AL CARCERE:
LA SCELTA DELLA MESSA ALLA PROVA**

RELATRICE

Prof.ssa Claudia Mantovan

LAUREANDA Eleonora Pavanello

MATRICOLA 1200218

Anno Accademico 2021/2022

INDICE

INTRODUZIONE	3
1 LA DEVIANZA	8
1.1 ORIENTAMENTI TEORICI	8
1.1.1 <i>La scuola classica</i>	9
1.1.2 <i>Scuola positiva</i>	11
1.1.4 <i>Teoria dell'associazione differenziale</i>	13
1.1.5 <i>Teoria dell'anomia</i>	16
1.1.6 <i>Teoria delle subculture</i>	18
1.1.7 <i>Teoria dell'etichettamento</i>	19
1.2 LA DEVIANZA MINORILE	21
1.2.1 <i>Fattori che condizionano la devianza</i>	22
1.3 LE BABY GANG	24
2 IL PROCESSO PENALE MINORILE E LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE	29
2.1 CENNI STORICI, IL PROCESSO PENALE MINORILE NEL TEMPO	29
2.2 SCOPO DELLA PENA	30
2.3 IL SISITEMA PROCESSUALE	32
2.4 SOGGETTO IMPUTABILE	35
2.5 LE PRATICHE GIUDIZIARIE	36
2.6 IL TRIBUNALE PER I MINORENNI E LA FIGURA DEL GIUDICE	37
2.7 LA PRESENZA DEL SERVIZIO SOCIALE	37
2.8 ISTITUTI DI ACCOGLIENZA PER I MINORI IMPUTATI IN MISURA CAUTELARE	38
2.9 L'INFORMAZIONE E L'ASCOLTO	40
2.10 LA CONCILIAZIONE E LA RIPARAZIONE	40
2.11 MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE	41
2.11.1 <i>La messa alla Prova</i>	41
2.12 UNA NUOVA QUESTIONE	43
2.12.1 <i>La scelta di abbassare a 12 anni l'età per l'imputabilità penale</i>	43
3 LA MESSA ALLA PROVA	45
3.1 OBIETTIVI DELLA MESSA ALLA PROVA	45
3.2 PRESUPPOSTI DELLA MESSA ALLA PROVA	45
3.3 FASI DEL PROCEDIMENTO	47
3.4 IL PROGETTO	49
3.5 ESITI DELLA MISURA	50
3.5.1 <i>Revoca della misura</i>	50
3.5.2 <i>Proroga della misura</i>	51
3.5.3 <i>Esito positivo ed estinzione del reato</i>	51
3.5.4 <i>Esito negativo e ripresa del processo</i>	51
3.6 INSERIMENTO DEL GIOVANE IN COMUNITA'	53
3.7 LUNGI CAMMINI: UNA PROPOSTA EDUCATIVA PER GIOVANI IN DIFFICOLTÀ	54
3.7.1 <i>Il lungo cammino</i>	54
3.7.2 <i>Come è nata l'Associazione di Seuil</i>	55
3.7.3 <i>Il camminare come strumento educativo</i>	56
3.7.4 <i>Considerazioni</i>	58
3.8 INTERVISTA AL GIUDICE MINORILE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA	59
CONCLUSIONI	67
BIBLIOGRAFIA	70
SITOGRAFIA	71

INTRODUZIONE

Il fattore che mi ha spinto a scrivere una tesi che trattasse il tema della devianza e in particolare delle misure alternative al circuito penale minorile è stata sicuramente la curiosità che è nata dalla mia esperienza di tirocinio e conseguentemente di lavoro presso una Comunità educativa per minori.

L'esperienza di tirocinio è stata per me una sorta di "prova del nove" per capire se effettivamente quello che stavo studiando avesse un riscontro pratico anche nella realtà. Per due mesi mi sono immersa in un mondo che non conoscevo più di tanto, ne avevo sentito parlare sì ma viverlo in prima persona è stato diverso. Durante questa esperienza ho conosciuto un'équipe di lavoro che fin da subito si è mostrata disponibile nel mostrarmi in cosa consistesse il loro lavoro, mi hanno sempre ribadito il fatto che loro non consideravano ciò che facevano come un lavoro, o meglio un lavoro come gli altri, perché era più una missione. Leggevo nei loro occhi la passione, era quello il motore del loro agire, esserci per quei ragazzi che non hanno avuto la fortuna di nascere in un ambiente che li tutelasse ma al contrario che li lasciava in balia di sé stessi. Successivamente al tirocinio mi è stato proposto di continuare a lavorare come operatrice, la proposta mi ha spiazzata in quanto non mi ritenevo pronta ma allo stesso tempo contenta perché forse loro avevano visto in me qualcosa, un pizzico di quella passione che avevo visto in loro. Così inizia la mia esperienza di lavoro completamente diversa dal tirocinio, con responsabilità diverse, ero io e i ragazzi con cui posso dire di aver vissuto. Ho vissuto con loro momenti felici, momenti di tensione, momenti di tristezza ma ho conosciuto le loro storie e sono riuscita ad andare oltre ciò che alcuni di loro avevano commesso, sì perché oltre ad esserci minori stranieri non accompagnati che fuggivano dai loro paesi lasciando i loro cari per cercare fortuna, c'erano anche minori che avevano commesso dei reati ed erano in comunità in misura cautelare o in messa alla prova. Ed è da qui che nasce il mio interesse ad affrontare questo tema. Durante la mia permanenza in comunità ho potuto vedere due ragazzi che affrontavano la misura della messa alla prova, uno dei due era riuscito a concluderla l'altro l'aveva appena iniziata, ho visto un cambiamento dal momento dell'inserimento dove entravano con un atteggiamento da padroni del mondo, pronti a dettare regole a un atteggiamento da adolescente come tutti, con sicuramente la voglia di conquistare il mondo ma con

una consapevolezza diversa, conoscendo i limiti del loro agire ma soprattutto con la voglia di mettersi in gioco per affrontare un nuovo inizio nella legalità. È questo cambiamento che mi ha spinto a voler approfondire il tema della messa alla prova, come questa concessione possa effettivamente cambiare il corso di vita di un ragazzo, così anche sotto consiglio degli altri educatori ho scelto la tesi che poi avrei scritto. La tesi si struttura in tre capitoli che si allacciano fra di loro, affrontano tematiche utili a capire quale sia il processo che un ragazzo, che commette un atto deviante, deve affrontare.

Il primo capitolo tratta della devianza, ho scelto di iniziare introducendo questo tema proprio per comprendere cosa si intenda con il termine devianza ma soprattutto come le diverse scuole di pensiero offrano una serie di riflessioni anche diverse su questo concetto. Alcuni credono che la devianza sia dovuta a delle scelte razionali che l'individuo compie, altri invece pensano che il comportamento umano sia un prodotto biologico, psicologico e sociale, ma anche condizionato dall'ambiente fisico e sociale in cui si vive, tanto più sarà disgregato e disorganizzato tanto più ci sarà la presenza della criminalità, che si palesa anche per la mancanza di regole all'interno della società. Tra ambiente disgregato e mancanza di norme ci sarà il formarsi delle subculture, dove gli individui si aggregano e compiono atti devianti per raggiungere qualsiasi fine con ogni mezzo anche illegittimo. Alla devianza si lega però anche il concetto di etichettamento, o meglio l'etichetta nasce come conseguenza del comportamento deviante, colui che commette un reato o comunque agisce contro norma verrà etichettato come deviante.

Sono, poi, passata nello specifico a parlare della devianza minorile introducendo il periodo di vita che solitamente vede coinvolti i minori che deviano, che è l'adolescenza, in quanto momento di cambiamento per il giovane che è in crisi e che fa difficoltà ad individuare quali siano i modelli più giusti a cui ispirarsi. Molti sono i fattori che portano l'individuo ad agire andando contro la "normale" condotta, da appunto le fragilità che vive il giovane nel passaggio di vita da bambino a ragazzo, alla famiglia da cui si distacca per unirsi al gruppo dei pari dove trova più riconoscimenti, e la scuola che deve avere il ruolo di individuare le problematiche del soggetto e allo stesso intervenire per riportarlo nella retta via. Ho voluto poi, alla luce di queste riflessioni, portare all'occhio un tema che secondo me ultimamente si sta facendo largo nel nostro quotidiano anche in Italia, il fenomeno delle baby gang, gruppi di giovani ragazzi che commettono reati solo per il gusto di divertirsi, spaventano la gente e vandalizzano

oggetti e luoghi. Questi ragazzi sentono il bisogno di trovare la loro identità e pensano di trovarla nel gruppo dei pari con cui stabiliscono delle relazioni che sono spesso tossiche. Il loro agire è dettato dalla rabbia, sono ragazzi che non hanno nulla che provengono da disagi familiari ma anche da luoghi che non offrono nulla se non l'evasione. Nasce, quindi, il bisogno di intervenire creando una rete di relazioni, attività, di sostegno che non faccia più sentire abbandonati questi ragazzi che devono avere degli stimoli positivi per vivere nel giusto.

Il secondo capitolo è incentrato su quello che è il sistema penale minorile e le misure alternative alla detenzione. Ho approfondito in cosa consista il processo penale minorile, cosa lo differenzia da quello ordinario, come è cambiato nel corso del tempo e se è effettivamente cambiato. Ho voluto mostrare quale fosse lo scopo di condannare un minore ma anche i limiti che il sistema carcerario può avere nei confronti di un minore, quali conseguenze può provocare in lui e sulla sua personalità. Nell'ultimo paragrafo leggendo degli articoli ho appreso della volontà di abbassare l'età imputabile a 12 anni e non più a 14, due sono stati gli interventi che ho voluto citare, uno di Chiara Scivoletto Professoressa di Sociologia giuridica e l'altro del Dott. Alfio Maggiolini Psicologo-psicoterapeuta, entrambi con due formazioni diverse esprimono le loro riflessioni a riguardo. Viene descritto il sistema processuale nelle sue fasi, ed emerge anche la figura dell'imputato che è il minore che viene analizzato anche nelle sue capacità di intendere e volere nel momento dell'atto criminale. L'istituto che si occupa del processo del minore è il Tribunale per i minori che viene rappresentato dalla figura del giudice minorile che collabora con i Servizi sociali che si occupano del giovane, del suo percorso all'interno e all'esterno del circuito penale. All'esterno del circuito perché il ragazzo può scontare la sua pena in istituti di accoglienza diversi dal carcere, che sono Ussm, IPM, CPA e le comunità. I servizi dovranno, infatti assistere il minore durante il processo e l'eventuale collocazione nei centri di accoglienza. Durante il procedimento penale il giovane deve essere informato riguardo a ciò che gli sta accadendo e deve anche essere ascoltato qualora abbia bisogno di fare domande e ricevere chiarimenti. Inoltre, altro elemento che ha un forte carattere rieducativo che potrebbe aiutare il giovane durante il suo percorso è quello di conciliazione e riparazione dove vittima e reo hanno la possibilità di incontrarsi con la presenza di un mediatore che semplificherà la comunicazione tra i due che proveranno a trovare un modo per eventualmente

riappacificarsi o comunque spiegarsi. Con il processo minorile emergono anche delle misure che sono alternative alla detenzione, io ho voluto soffermarmi sulla Messa alla Prova proprio perché vissuta con alcuni ragazzi all'interno della comunità dove ho lavorato. Ecco che nel terzo capitolo ho voluto approfondirla, nel senso che ho voluto spiegare in primis quale sia il suo intento rieducativo perché di questo si tratta, fornire al minore una seconda possibilità, una possibilità di redimersi trovando una strada alternativa alla delinquenza. Capire anche quando viene concessa e perché, sicuramente ci devono essere dei presupposti non può essere concessa a chiunque, quali sono le fasi che caratterizzano questo momento, in cosa consiste effettivamente questa misura che deve prevedere un progetto ad hoc per il minore presentato dai Servizi al Giudice che deciderà sulla base di questo se concedere la MAP o meno. La conclusione di questo percorso potrà avere diversi esiti a seconda dell'andamento e della condotta del giovane, ci potrà essere la revoca quando ci sono state varie violazioni, la proroga quando il termine temporale stabilito non è sufficiente per una verifica da parte del giudice, esito positivo e quindi conseguente estinzione del reato ed esito negativo e conseguente ripresa del processo. Il giovane che intraprende la messa alla prova può essere affidato alla famiglia se questa è ritenuta in grado di gestire il percorso del figlio o in comunità dove i ragazzi sono seguiti da un'equipe formata da educatori e psicoterapeuti all'occorrenza. In particolare, poi ascoltando un webinar a lavoro mi sono imbattuta nell'Associazione Lunghi Cammini, di cui poi ho letto anche il libro "Camminare cambia. Il lungo cammino come strumento educativo per giovani in difficoltà". Questa associazione propone ai ragazzi appunto in difficoltà la possibilità di intraprendere un cammino, come può essere il cammino di Santiago, per mettersi alla prova, affrontare le fatiche e le difficoltà che la vita mette davanti, spogliarsi di tutto con solo il necessario per poter sopravvivere e con la presenza di una guida che è una figura adulta che serve da spalla per il giovane. Questo cammino viene utilizzato come progetto di messa alla prova che se portato a termine servirà ad estinguere il reato del giovane che ha dimostrato di sapersi impegnare, fidare e gestire le difficoltà. Strumento quello del cammino che se fine a sé stesso avrà un valore limitato, dietro deve esserci anche tutto un lavoro sulle relazioni e sul contesto spesso disagiati in cui il giovane si trova a vivere. Per concludere ho voluto inserire un'intervista ad un giudice minorile che di casi di giovani ragazzi se ne occupa tutto il giorno, per avere un feedback su ciò che è la

misura della messa alla prova, le domande le avevo lette in un'altra intervista però rivolta a Piercarlo Piazzè che è il direttore della rivista "Minori e Giustizia" che ha quindi un ruolo diverso rispetto ad un Giudice, per questo ho voluto offrire un punto di vista differente sulla questione. Ed è grazie a questa intervista che è emerso come la misura della Messa alla prova possa considerarsi un ottimo strumento rieducativo per il giovane che ha commesso un errore. Al minore viene concessa una seconda possibilità, gli viene offerta l'opportunità di ricominciare dimostrando di essere un ragazzo che ha voglia di impegnarsi e responsabilizzarsi, di proseguire la sua vita nel giusto faticando per ottenere ciò che vuole ma poi gioendo per avercela fatta.

1 LA DEVIANZA

1.1 ORIENTAMENTI TEORICI

La devianza e la delinquenza sono dei comportamenti che sorgono in contrasto con le norme sociali. Riprendendo la definizione di Scarscelli e Vidoni Guidoni (2015, pag 13), può essere intesa come:

“La devianza è una condotta di una persona o di un gruppo che viola le aspettative di ruolo, le norme sociali e i valori della maggioranza dei membri di una collettività e che per questa ragione suscita una qualche forma di reazione sociale. [...]. La devianza è sempre un atto, un comportamento, anche verbale, ne consegue che nessuno può essere considerato deviante in virtù della propria diversità fisica.

Per un sociologo, un atto non è mai intrinsecamente deviante, ma è giudicato tale in relazione ad uno specifico contesto normativo. Ciò che è considerato deviante cambia storicamente. [...] Lo stesso comportamento può essere stigmatizzato nell'ambito di una particolare situazione, mentre può essere considerato non deviante in una situazione diversa. Una medesima condotta può essere considerata deviante a seconda dello status o del ruolo del suo autore. Un atto giudicato deviante produce sempre una reazione sociale. Le condotte che sono percepite dall'opinione pubblica come molto dannose non soltanto suscitano un forte biasimo ma sono considerate dei crimini e per esse vengono richieste sanzioni penali severe.”

Nel tempo e nel corso della storia sono sorte varie scuole di pensiero per interpretare la devianza. Le illustrerò brevemente di seguito.

1.1.1 La scuola classica

Questa scuola concepiva gli esseri umani come persone razionali che esprimevano una libera scelta. Questa scuola ebbe il ruolo di contribuire ad una concezione più umana del sistema legale e della giustizia penale.

Cesare Beccaria e Jeremy Bentham si opponevano a quello che era il sistema giudiziario dell'epoca decidendo di mettere alla base delle leggi e dell'amministrazione giudiziaria la razionalità e i diritti umani.

L'individuo che decide di commettere un atto deviante/criminale farà comunque un calcolo di costi benefici e deciderà di deviare nel momento in cui quell'atto gli permetterà di portare il suo grado di piacere ad un livello molto alto.

Beccaria svilupperà 2 assiomi:

- L'uomo viene visto come essere libero, razionale che spinto dai suoi desideri e interessi agisce

- Mentre lo Stato si ritiene essere il prodotto di un contratto tra uomini liberi che sono portati a privarsi di una parte di libertà al fine di costruire una struttura che possa garantire l'ordine sociale.

Viene stabilito il Due Process of Law; i reati e le pene devono essere stabiliti per legge.

Quella che viene definita giusta pena è quella che riesce a garantire l'ordine sociale.

Parliamo di deterrenza speciale quando la pena ha la funzione di scoraggiare i criminali a commettere di nuovo un reato, mentre deterrenza generale per fare in modo che il resto della popolazione non compia scelte criminali.

La pena deve avere una serie di caratteristiche, deve essere:

- pronta
- infallibile
- certa

- conforme
- dolce e poco afflittiva

Un'azione deviante può essere definita razionale quando si presenta all'attore come la scelta più giusta per giungere a determinati fini.

Ci sono 2 momenti che rappresentano quello che è il processo decisionale che porta a compiere un reato:

- le decisioni di coinvolgimento —> scelta di essere coinvolti
- le decisioni di evento —> tattica da utilizzare

La “teoria degli stili di vita” spiega la diversa distribuzione dei rischi di vittimizzazione, e questi stili sono influenzati da almeno tre elementi:

- “Ruolo sociale che le persone ricoprono nella società”
- “Posizione ricoperta nella struttura della società”
- “Componente razionale del comportamento”

La teoria delle “attività abituali” di Cohen e Felson spiega il cambiamento nello spazio e nel tempo dei tassi di criminalità e di vittimizzazione. Si verifica se si realizzano 3 condizioni minime:

- “Persona disposta a compiere un reato”
- “Bersaglio interessante”
- “Assenza di un guardiano”

(Scarscelli e Vidoni Guidoni 2015, pag 30-31)

Differenze nelle attività abituali comportano differenti rischi di vittimizzazione.

Le politiche devono far sì che ciò che comporta attuare un comportamento criminale procuri maggior danno rispetto ai benefici che si possono ottenere con tale atto.

Ci sono due forme di prevenzione del crimine:

- Per la scuola classica il reato si compie in seguito ad un calcolo di costi e benefici, si deve punire il condannato assicurandosi che dall'atto criminale non ricavi nessun beneficio, questa logica segue il “PRINCIPIO DELLA DETERRENZA”

- Bisogna intervenire, secondo i criminologi, riducendo quelle che sono le occasioni/ opportunità che sono fonte di tentazione nell'attuare un comportamento criminale da parte dell'individuo, parliamo infatti di "PREVENZIONE SITUAZIONALE" che prevede un intervento diretto nell'ambiente dove potrebbe avvenire il reato
(Scarscelli e Vidoni Guidoni 2015, pag 32)

“La pena ha un effetto deterrente nella misura in cui l'individuo per raggiungere un proprio fine, consideri il comportamento deviante come un corso di azione alternativo alla condotta conforme. Quando l'individuo agisce per abitudine o senza fare un calcolo costi-benefici l'efficacia deterrente della sanzione sarebbe minore.”

(Scarscelli e Vidoni Guidoni 2015, pag 33-34)

1.1.2 Scuola positiva

I positivisti, invece, considerano il comportamento umano come un prodotto biologico, psicologico e sociale. Grande influenza in questa scuola ebbe la filosofia positiva che riteneva gli esseri umani responsabili dei loro destini, capaci di adattare i loro comportamenti e le istituzioni sociali per creare una società che riuscisse a soddisfare le loro aspirazioni. Tra gli esponenti di maggior spicco va citato Cesare Lombroso, padre della criminologia moderna, per lui va considerato criminale il primitivo che possiede istinti feroci incontrollabili. Coniò il termine "delinquente nato".

Raffaele Garofalo individuò delle cause ambientali e naturali alla base del comportamento criminale, che definiva come "mancanza di sensibilità altruistica" affermando che le anomalie fisiche e psichiche fossero maggiormente presenti tra i soggetti di "certe razze inferiori". Alcuni studiosi affermarono che il "comportamento criminale" fosse ereditario.

1.1.3 Scuola di Chicago

Associa, lega insieme o comunque stabilisce una dipendenza tra il comportamento umano e l'ambiente fisico e sociale in cui si vive, ponendo la comunità come principale elemento che potesse influire sul comportamento dei singoli.

Fu la crescita delle città a consentire alla scuola di Chicago di poter dare una spiegazione della criminalità e della delinquenza. Devianza e criminalità sono caratteristiche dei contesti sociali dove gli individui vivono.

Per la scuola di Chicago gli uomini sono visti come “animali sociali” interdipendenti tra loro e dipendenti dalle risorse dell'ambiente in cui vivono. Viene analizzato il processo di sviluppo delle città che tende ad allargarsi in modo concentrico. Nel secondo anello troviamo i più alti tassi di criminalità e i quali man mano che ci si allontana dal centro tenderanno a decrescere.

I giovani che vivono in aree maggiormente disgregate avranno maggiori possibilità di entrare in contatto con soggetti devianti rispetto a coloro che vivono in zone di maggior agio.

Shaw vede una relazione tra devianza e spazio geografico, ed è questa connessione secondo lui che spiega il come si struttura la carriera deviante.

“La teoria della trasmissione culturale” sostiene che i giovani che vivono in aree socialmente disgregate hanno maggior possibilità di stare a contatto con individui criminali subendone l'influenza”. (Serena Caracausi, 2016, pag 9)

Queste trasformazioni dei tassi di criminalità da un'area ad un'altra si spiegano con il concetto di disorganizzazione sociale, che spiega le diverse caratteristiche dei diversi contesti territoriali. Thomas e Znaniecki con il termine disorganizzazione sociale intendevano quel fenomeno secondo il quale il comportamento degli individui è poco influenzato dalle regole di condotta della società e dalla mancanza di modelli normativi insieme anche alla mancanza di istituzioni che prevedono delle regole in sostituzione di quelle già esistenti.

Dall'idea che fosse il comportamento umano il prodotto di simboli sociali scambiati tra individui nasce l'interazionismo simbolico.

È grazie al processo comunicativo o di simbolizzazione che avviene una definizione degli individui stessi e degli altri. Noi siamo in grado di definire noi stessi riflettendoci negli altri. La scuola di Chicago riuscì a comprendere la devianza considerando il comportamento umano come "relativo".

La teoria del conflitto culturale afferma che colui che viene definito deviante è un soggetto che si è adattato ad una condotta che la propria cultura riteneva giusta a livello normativo

“Ci sono due tipi di conflitto, quello primario quando le norme di una determinata cultura sono considerate devianti nell'ambito di un'altra cultura” [...] Secondario si verifica nell'ambito della stessa cultura, quando i membri di una società definiscono normale e non criminale un comportamento che altri membri della stessa società considerano deviante”

(Scarscelli e Vidoni Guidoni 2015, pag 63-64)

È opportuno conoscere quello che ha affermato Thomas con il suo teorema, secondo il quale la realtà potesse essere realmente influenzata dalla percezione che si ha di quella stessa realtà. Sono gli uomini con il loro intervento che provocano un'alterazione della realtà

È intervenendo sulla società o sulle parti che la compongono che si può controllare la devianza.

1.1.4 Teoria dell'associazione differenziale

Per Sutherland il comportamento si apprende all'interno di un determinato ambiente sociale. “Con l'espressione “associazione differenziale” Sutherland intendeva che i contenuti dei modelli dell'associazione variano a seconda degli individui”. (Caracausi, 2016 , pag 10)

Il comportamento criminale si apprende attraverso il legame intimo che si crea con le persone.

Gli studi di Sutherland mostrano una grande connessione con la Scuola di Chicago tanto che introduce 3 concetti base del suo pensiero, il conflitto normativo, l'organizzazione differenziale e l'associazione differenziale.

Il conflitto normativo segue il principio secondo cui dove le subculture delinquenti sono più estese maggiori saranno i tassi di reato, la società è suddivisa in gruppi in contrasto rispetto a certe norme e valori comunemente condivisi.

Sutherland vuole sostituire il concetto di disorganizzazione sociale dove è scarsa l'influenza delle regole che disciplinano il comportamento dell'individuo parte del gruppo, con quello di organizzazione sociale differenziale, secondo cui il comportamento criminale è appreso all'interno di un ambiente sociale.

Possiamo secondo Sutherland spiegare il comportamento criminale attraverso 2 spiegazioni:

“spiegazione situazionale o dinamica”

“Spiegazione storica o evolutiva”

(Scarscelli e Vidoni Guidoni, 2015 pag 124)

La teoria dell'associazione differenziale è caratterizzata dal processo con il quale viene appreso il comportamento criminale e il contenuto di ciò che viene appreso.

Un comportamento criminale si può individuare, definire per la sua frequenza, per la durata e per la priorità.

Sutherland si interessa nei suoi studi della criminalità dei colletti bianchi, cioè quei reati che vengono commessi da coloro che sono ritenute persone di un certo livello a cui si porta rispetto, che hanno un'elevata condizione sociale.

“Per sutherland il criminale dal colletto bianco è il tipico uomo pecuniario [...] Le uniche differenze significative tra il criminale del colletto bianco e il ladro

professionista riguardano il concetto che il reo ha di sé e l'opinione che la collettività ha di lui".

(Scarscelli e Vidoni Guidoni, 2015 pag 128)

Il comportamento criminale si apprende attraverso il legame intimo che si crea interagendo con altre persone.

Secondo la teoria della neutralizzazione di Matza e Sykes, si può mettere in atto un comportamento deviante senza necessariamente andare contro alle norme e ai valori della cultura dominante

“Per Matza l'adolescente delinquente non può essere considerato un soggetto completamente socializzato ad uno stile di vita alternativo”

(Scarscelli e Vidoni Guidoni, 2015 pag 130)

“Le tecniche di neutralizzazione” sono una giustificazione della condotta deviante e sono 5:

- “Negazione della responsabilità
- Negazione del danno
- Negazione della vittima
- Condanna di chi condanna
- Richiamo a lealtà più alte”

(Scarscelli e Vidoni Guidoni, 2015 pag 131)

La realtà mette di fronte al deviante dei problemi e delle possibilità all'interno dei quali quest'ultimo dovrà compiere delle scelte.

Colui che decide di trasgredire la norma lo fa perché spinto da due condizioni: la preparazione e la disperazione.

Le politiche che devono intervenire per contrastare questa condotta deviante devono avere due finalità: una preventiva e una educativa.

Per prevenire questo comportamento bisognerà fare in modo che le persone non entrino in contatto con quei soggetti che hanno la capacità di orientarti verso modelli di condotta che seguono delle norme non conformi.

“La rieducazione del deviante la si può ottenere attraverso due processi generali: l’alienazione dell’autore del reato dai gruppi che sostengono i valori che conducono alla criminalità e l’assimilazione dell’autore di reato ai gruppi che sostengono valori che conducono ad un comportamento rispettoso della legge”

(Scarscelli e Vidoni Guidoni, 2015 pag 137)

1.1.5 Teoria dell’anomia

Furono, invece, **Merton e Durkheim** ad approfondire il concetto di anomia.

Per **Durkheim** è legato alla mancanza di norme in una società, le persone non sanno cosa aspettarsi le une dalle altre. In uno stato di anomia le persone hanno uno scarso controllo sul loro comportamento.

“Per Durkheim la criminalità è un fenomeno sociale “normale”, presente in ogni tipo di società”

(Scarscelli e Vidoni Guidoni, 2015 pag 53)

La criminalità deve mantenere una coesione sociale, questo perché l’atto criminale provoca una reazione nella società che condanna la trasgressione della norma, e di conseguenza il reato contribuisce indirettamente a rafforzare l’ordine sociale. La devianza è normale perché fa sì che le società siano aperte al mutamento sociale.

È nel suicidio che Durkheim ritrova il concetto di anomia, individua il suicidio egoistico dove c’è un’eccessiva individualizzazione, il suicidio

altruistico c'è un eccesso di attaccamento al gruppo e il suicidio atomico dove i membri della società sono esposti in maniera maggiore quando viene meno il potere delle norme sociali.

Merton crede che “l'anomia sia una condizione della società in cui vi è un contrasto tra l'enfasi che si attribuisce alle mete culturalmente indotte dal sistema sociale e la scarsa importanza che si riserva ai mezzi legittimi che devono essere utilizzati per raggiungerle.”

(Scarscelli e Vidoni Guidoni, 2015 pag 85)

Per Merton all'interno delle società alcune mete sono messe più in risalto rispetto ad altre e queste società considerano legittimi certi mezzi per raggiungerle.

Questi mezzi legittimi però non consentono a tutti di poter raggiungere successo economico, ecco perché questi individui useranno mezzi illegittimi per tentare di raggiungere la stessa meta. Merton dà quindi una spiegazione al fatto che una struttura sociale patologica, che non fornisce a tutti gli individui le stesse opportunità, porterà una certa tensione, costringendo i soggetti alla devianza, ecco perché sono le classi inferiori che tenderanno a soffrire maggiormente per le condizioni anomiche e di conseguenza intraprenderanno la strada della devianza.

La società americana è caratterizzata da 3 principali assiomi culturali.

Merton descrive quindi 5 tipi di adattamento individuale:

-Conformità, quando gli individui si conformano ai fini e ai mezzi legittimi per conseguirli

-Innovazione, quando ci si affida a mezzi illegittimi e quindi devianti per raggiungere i fini

-Ritualismo, quando ci si accontenta di rimanere dove si è, non ci si pone più degli obiettivi anche se si avrebbero i mezzi per raggiungerli

-Rinuncia, quando si rinuncia sia ai fini che ai mezzi, nasce una sorta di senso di sconfitta, ci si rassegna e alla fine si evade

-Ribellione, si rifiutano sia i mezzi e fini che si sostituiscono con altri fine e altri mezzi, gli individui escono dalla struttura sociale e condividono nuovi valori

1.1.6 Teoria delle subculture

Alcuni criminologi cercarono di mettere assieme il lavoro della scuola di Chicago con la teoria dell'anomia di Merton.

Cohen, Cloward e Ohlin sostenevano che la devianza si originasse dalla tensione strutturale tra mete e mezzi. Per loro un comportamento deviante era più un adattamento collettivo che individuale.

Per Cohen le subculture giovanili mostravano un atteggiamento prevaricatore e negativo. Tutti i giovani sono alla ricerca di uno status sociale che non può essere raggiunto da tutti con le stesse opportunità. Se si diventa delinquenti questo dipende dal modo in cui si interagisce con i membri della subcultura delinquenziale, considerando questi membri come "altri significativi".

Coloro che vivono in società non hanno la libertà di perseguire qualsiasi fine così come non possono scegliere qualunque mezzo per raggiungere le proprie mete.

Ci sono delle "norme istituzionalizzate" che danno un criterio ai modi con cui raggiungere le mete.

Spesso, però, i mezzi non sono distribuiti in modo eguale a tutti i membri, per esempio, quelli più svantaggiati dovranno far fronte alle limitate risorse utili per raggiungere i loro fini.

La devianza è quindi un sintomo di questa dissociazione mezzi/fini. Ogni mezzo viene visto come lecito e ammissibile.

Per descrivere il processo con cui i giovani fanno propri i valori e le norme della subcultura usiamo le teorie della trasmissione culturale e dell'associazione differenziale.

I giovani che fanno parte di bande tendono alla gratuità, alla malignità e alla distruttività.

Per Cohen ogni individuo è mosso dalla volontà di raggiungere una collocazione di un certo livello nella società, ma non tutti hanno le possibilità per poter raggiungere tali posizioni.

Sempre per Cohen coloro che appartengono alla classe operaia non riusciranno a raggiungere uno status superiore competendo alla pari con coloro che appartengono alla classe media.

È con la subcultura delinquente che il ragazzo di strada evita di dover stare alle condizioni della classe media. Altro concetto che emerge è quello dell'accesso differenziato alle opportunità illegittime.

Ci sono 3 tipi di subcultura, quella criminale, quella conflittuale e quella astensionista.

“La devianza può essere intesa come uno sforzo per risolvere difficoltà che derivano talvolta dalla conformità”

(Scarscelli e Vidoni Guidoni, 2015 pag 100)

Le politiche che hanno il compito di controllare la devianza avranno l'obiettivo di ridurre o rimuovere le dissociazioni mezzi/fini in 2 modi:

intervenendo sulla diversa distribuzione delle opportunità in modo da rendere più accessibili i mezzi legittimi a tutti

Culturalmente, cercando di non far aspirare al successo ad ogni costo

1.1.7 Teoria dell'etichettamento

Grande svolta negli anni '60 venne portata dalla teoria dell'etichettamento che mostrava interesse nei confronti delle agenzie che avevano il compito di controllare il crimine.

“Per Becker la devianza dipende dal punto di vista di chi osserva, poiché i membri dei vari gruppi hanno concezioni differenti di ciò che è giusto e conforme, che variano a seconda della situazione”.

(Caracausi, 2016 cap 1 pag 12)

La devianza viene creata dai gruppi sociali che stabiliscono delle regole che se vengono trasgredite comportano l'atto deviante, regole che vengono applicate a coloro che sono considerati dei marginali.

La persona che viene etichettata può anche arrivare ad accettare quello che gli viene offerto dagli altri, modificando la propria identità. La devianza si acquisisce attraverso un processo di scambio reciproco che termina quando la persona etichettata accetta l'etichetta come un'identità reale.

La devianza secondaria nasce come conseguenza del processo di etichettamento.

Lemert fa una distinzione tra devianza primaria e secondaria. Quella primaria viene in un certo senso resa normale in quanto il soggetto rende il suo comportamento come un qualcosa di temporaneo. La devianza diventa secondaria quando questo comportamento viene usato come un mezzo di difesa, di attacco; è quindi il risultato del rapporto tra il deviante e coloro che lo stigmatizzano.

Viene introdotto il concetto di “carriera” che si divide in fasi, la prima consiste nel compiere un atto non conforme. La seconda fase è la ricerca delle motivazioni che hanno spinto all'atto deviante, la terza è quella dell'etichettamento pubblico, cioè descrivere il soggetto come deviante. La devianza diventa status egemone. La quarta fase è quella dell'ingresso del soggetto in un gruppo deviante organizzato.

Garland introduce il “modello penale assistenziale” che prevedeva che lo Stato non doveva limitarsi ad intervenire solo punendo i criminali ma doveva anche prevenire il crimine.

Tre sono i tipi di politiche introdotte per diminuire l'impatto della reazione sociale sugli individui etichettati come devianti:

La depenalizzazione, i reati che non hanno vittima andrebbero depenalizzati così da ridurre l'etichettamento delle persone

La diversion, prevede l'allontanamento dal sistema penale evitando la detenzione quale esperienza negativa, soprattutto nel sistema penale minorile, dove si prevede una sospensione del processo mettendo il minore in un programma di messa alla prova. Anche per gli adulti si attua collocandoli in dei programmi di reinserimento sociale.

La deistituzionalizzazione riguarda le istituzioni totali dove le persone arrivano a perdere la propria identità, i loro ruoli. Vengono introdotte delle politiche che consentano le cure e le assistenze alle persone che possono rimanere a vivere nel proprio ambiente sociale e familiare, e anche costituire dei luoghi "aperti" di trattamento, dove è favorito lo scambio sociale con il mondo esterno.

1.2 LA DEVIANZA MINORILE

Prima di introdurre il concetto di devianza minorile è opportuno descrivere il periodo di vita di coloro che tendono a intraprendere la strada della devianza. È l'adolescenza quel periodo che, nella società contemporanea vede la crisi dell'individuo che è soggetto a delle trasformazioni fisiche, psicologiche e sociali. Possiamo definirla come il passaggio dall'età di bambino a quella di adulto.

Non si ha un'idea chiara di chi si è quindi fondamentale è il confronto con i coetanei, in questa fase l'adolescente ha bisogno di trovare la sua indipendenza e quindi di conseguenza allontanarsi dai genitori, mostrando anche nei loro confronti degli atteggiamenti aggressivi.

La difficoltà per alcuni individui sta proprio nel conformare il proprio comportamento a ciò che la società impone come norme da rispettare.

Ecco perché il giovane che non ha ancora trovato un suo posto nel mondo tende ad andare contro le norme che la società impone e attua quelli che definiamo comportamenti devianti

Con il tempo si è pensato ad un carcere che fosse più aperto verso l'esterno, che si presentasse nella forma delle comunità.

Il delinquente viene considerato deviante, ma non sempre il deviante è un delinquente.

“Jessor e Jessor (1977), con la teoria dei comportamenti problematici, sottolineano che gli adolescenti hanno abitudini maggiormente pericolose rispetto agli individui appartenenti ad altre fasce d'età, dettate dall'esigenza d'essere "adulti". Ciò fa supporre la presenza di una sindrome, ossia di una costellazione di comportamenti per lo più messi in atto congiuntamente, come l'uso di droghe e la delinquenza.”

(Pasqua, Torino pag 1)

(https://www.psicologiagiuridica.com/numero%20003/pasqua_it.pdf)

1.2.1 Fattori che condizionano la devianza

La devianza minorile sembra essere una risposta al disagio e al mancato equilibrio che prova il ragazzo.

Per evitare che la violenza diventi un'abitudine difficile da destrutturare, bisogna intervenire prima. L'ambiente familiare occupa un posto di primo piano poiché è in esso che avviene la prima socializzazione. È la famiglia che funge da filtro tra il soggetto e il sociale.

C'è bisogno di una forte presenza genitoriale, ma anche comunque una figura di riferimento come può essere l'educatore durante la prima infanzia, presenza che non deve essere nevrotica o ansiosa. Anche la figura genitoriale maschile è rilevante poiché ha un'influenza sul rapporto madre bambino e sull'intero sistema familiare. Tutto ciò ci porta anche a riflettere sulle situazioni

di separazione dai genitori. Con il “divorzio emotivo”, dove i due coniugi convivono nonostante la separazione, lo sviluppo del minore riceve dei condizionamenti negativi. Altro fattore che influenza la devianza è la presenza all’interno della famiglia di adulti che sono già sulla strada del crimine. Anche il gruppo dei pari può essere un rischio, è un contesto di evasione dal controllo degli adulti. L’identità prende forma anche attraverso l’inserimento in un gruppo, anche se non sempre è un momento facile. Ecco perché nell’avvio della carriera deviante gioca un ruolo quasi decisivo il gruppo dei pari che agisce con dinamiche di “identificazione” e “partecipazione”.

“L’educazione assume il compito di formare l’essere umano con la conoscenza della responsabilità e della creatività”.

(Caracausi, 2016 cap 4, pag 40)

È la consapevolezza quella che la scuola deve tirare fuori da quei ragazzi che possiamo definire “a rischio di disagio socio-scolastico”.

Deve esserci una prevalenza dell’essere sull’avere, colui che presenta un comportamento deviante deve essere aiutato dal corpo docente che avrà il compito di mettere in atto delle strategie per riportarlo nella retta via. Quando si deve far fronte ad una situazione di emergenza si mettono in atto due abilità che sono l’ascolto attivo e l’empatia. Entrambi i soggetti, colui che ascolta e il deviante dovranno riconoscere il problema.

Ci si sviluppa emotivamente e cognitivamente grazie alla relazione con i pari

Bisogna poter garantire al giovane dei legami socio- familiari validi e che abbiano significato.

È aiutando il minore deviante a trovare un posto nel mondo legalmente che si dà lui una reale possibilità di trovare lavoro, di emanciparsi e di inserirsi nella società

“Se il periodo di detenzione viene riempito di significati, di riflessioni, di successi, di relazioni umane, di nuove sperimentazioni e nuove opportunità, se il carcere diventa la prima tappa di un percorso che vede la sua fine sul territorio e nelle società, allora, il carcere può essere rieducativo”

(Caracausi, 2016 cap 4 pag 46)

1.3 LE BABY GANG

Le baby gang vengono considerate da alcuni come gruppi composti da adolescenti che agiscono con atti meno gravi violando la legge, altri vedono gruppi di ragazzi che hanno dei problemi e di conseguenza rappresentano un problema per la società.

In un'intervista a Franco Prina viene spiegato chi sono le gang, lui afferma che non è facile definire la parola in sé poiché può essere considerata una sintesi di più concetti. Ci sono gang con molti partecipanti come quelle nelle carceri e gang che vedono la presenza di giovani ragazzi che si trovano in varie zone delle città, mostrando caratteristiche comuni, che esprimono, attuando violenza, sentimenti di rabbia, disagio e marginalità.

Possono comunque essere considerate delle subculture perché rispetto alla collettività mostrano di avere delle proprie regole e valori.

“Sono gruppi autoformati che hanno interessi condivisi, che controllano uno specifico territorio o commercio, che usano dei simboli particolari di comunicazione e sono collettivamente coinvolti nel crimine.”

(Dipartimento Giustizia minorile, centro interdipartimentale di Ricerca sulle motivazioni prosociali e Antisociali in adolescenza dell'università La Sapienza, Pag 20)

Questi gruppi secondo quanto ci dice Prina hanno l'intento di creare nelle persone un senso di paura, di allarme.

Ciò che spinge il singolo ad attuare tali comportamenti devianti è diverso da quello che spinge il gruppo.

Prina ci illustra quali sono i bisogni che portano ad aggregarsi a gruppi devianti, quali le gang. Sicuramente primario è il bisogno di identità capire chi si è, di aggregarsi con altri che si ritengono simili, di reazione verso trattamenti che sono ingiusti, bisogno di creare relazioni. Se guardiamo anche i ragazzi stranieri questi bisogni si amplificano.

Gli studi sulle bande giovanili portano a tre spiegazioni: la disorganizzazione sociale, l'esistenza di una sottocultura delle classi inferiori e lo sviluppo di ideali, norme e valori propri della banda criminale. Tre studiosi hanno differenti visioni, per Thrasher le bande si formano in risposta a dei bisogni dei giovani che non hanno privilegi, e sorgono spontaneamente. Yablonsky vede nell'azione brutale che compiono le bande un gesto fine a sé stesso, per il puro scopo di sentirsi vivi. Infine, Jankowski crede che sia la mancanza di possibilità di crescita sociale che spinge le bande ad agire, a creare un loro ordine sociale.

Le gang al loro interno presentano una gerarchia di ruoli, ogni individuo si conforma a ciò che viene deciso dal gruppo, sia per quanto riguarda il look che per il comportamento.

Mentre in passato questi gruppi riversavano la loro rabbia distruggendo oggetti, ad oggi attuano atteggiamenti violenti nei confronti di persone, soprattutto più fragili, che vengono percepite come il diverso o il nemico.

Questi gruppi oltre a riversare la loro rabbia verso oggetti e persone possono lavorare anche in organizzazioni criminali. Altro elemento che può influenzare le bande giovanile è la musica che Prina individua nel genere trap o rap, dove si può evincere quali siano le caratteristiche e i modi di vivere delle gang.

Luca Quierolo Palmas nel suo libro “Dentro le gang. Giovani, migranti e nuovi spazi pubblici, 2009, mette in luce come sia la situazione familiare disgregata e la condizione di vita precaria a spingere l’adolescente a entrare a fare parte di una gang.

Bisogna intervenire creando una rete di relazioni, attività che fungano da sostegno per questi giovani che sempre di più si trovano abbandonati a se stessi, bisogna aiutarli ad assumersi la responsabilità solo così si troveranno strade alternative alla devianza.

Facendo parte di un gruppo che compie un atto vandalico può sorgere il fenomeno della diffusione della responsabilità dove il ragazzo si giustifica dicendo di fare solo parte di quel gruppo ma che non ha messo lui in atto tale comportamento.

La responsabilità di ciò che si compie viene attribuita al leader, si parla infatti di dislocazione della responsabilità.

Questi gruppi devianti vivono l’ostilità delle istituzioni che sentono quindi come nemiche e di conseguenza da colpire, istruzioni che vedono colui che infrange le regole e che non si adegua alla condotta normalmente condivisa come “diverso”.

È opportuno sanzionare queste gang giovanili ma bisogna anche dare seguito e comprendere le motivazioni che hanno spinto questi adolescenti ad agire in questo modo. Alcuni Tribunali per i Minorenni e i Servizi Sociali a questo proposito hanno disposto misure alternative alla detenzione come la messa alla prova, così da permettere un dialogo con il ragazzo nell’intento di aiutarlo a maturare circa le conseguenze delle sue azioni.

Grande visibilità a questo fenomeno delle baby gang viene dato dalla stampa. I termini che però usa la stampa son termini che tengono alta l’attenzione del lettore, che colpiscono ma non portano ad una riflessione, al desiderio di comprendere, suggeriscono piuttosto un allontanamento, un rifiuto.

“Indubbiamente il fenomeno è grave ma non tanto per la gravità degli atti che di per sé non sono drammatici, ma per il disagio sotteso a questi comportamenti e per i possibili sviluppi che possono esserci nella vita di questi minori e di tanti altri loro coetanei. Connotando la gravità dell’atto si rischia nuovamente di perdere la complessità e la reale entità del problema.”

(Dipartimento Giustizia minorile, centro interdipartimentale di Ricerca sulle motivazioni prosociali e Antisociali in adolescenza dell’università La Sapienza, pag 50)

La stampa nel dare notizia di questi episodi non da una spiegazione circa la sostanza del fenomeno ma riporta piuttosto la sua percezione sociale.

Queste situazioni fungono da allarme di un disagio diffuso che coinvolge i giovani che attuano comportamento che vanno contro le norme sociali. Disagio che sorge all’interno della famiglia molto spesso e che grazie al gruppo dei pari trova libero spazio di attuazione in forme non lecite.

“Vittorio Andreoli in un articolo parla di “etica della circostanza”, intendendo consorte un sistema di valori, diffuso in una certa cultura, privo di imperativi fissi, in cui tutto appare possibile, “dipende solo dal momento e della circostanza”. Un pensiero di questi tipo può essere particolarmente pericoloso in determinate fasi della vita, adolescenza, in cui il rapporto fra il fantastico e la realtà presenta contorni a tratti labili, e in cui azioni e pensieri appaiono talvolta privi di misura.”

(Dipartimento Giustizia minorile, centro interdipartimentale di Ricerca sulle motivazioni prosociali e Antisociali in adolescenza dell’università La Sapienza, pag 134)

Possiamo individuare due tipologie di gruppi che compiono reati, ci sono i gruppi di livello sociale medio-alto che attuano comportamenti devianti verso la persona, e sono quelli che la stampa definisce baby gang. Altro gruppo

appartiene ad una classe sociale più disagiata che commette reati più di vandalismo.

È fondamentale attuare nei loro confronti un progetto di rieducazione, devono essere aiutati a trovare uno scopo nella loro vita, che li porti a fare scelte consapevoli e responsabili che li allontanano da quel mondo, da quella realtà che li spinge ad attuare comportamenti non conformi ai dettami della società.

2 IL PROCESSO PENALE MINORILE E LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

“Il processo penale minorile risponde al principio di autonomia e specialità dell’assetto normativo, oltre che al principio di minima offensività del processo e della sanzione”.

(Caricausi 2016, cap 2, pag 15)

Ad oggi l’ordinamento penitenziario è orientato più verso destinatari adulti e non si adatta alla peculiarità dell’intervento penale minorile.

Il ragazzo deve riuscire a vedere il processo come ad un’occasione di riscatto.

2.1 CENNI STORICI, IL PROCESSO PENALE MINORILE NEL TEMPO

Nel corso del tempo il sistema penale minorile è cambiato e si è evoluto.

Le regole di Pechino del 29 Novembre 1985 descrivono gli orientamenti del Sistema Penale minorile:

- La sua specificità
- La qualificazione umanistica del procedimento
- La benevolenza che impronta il trattamento

“Con l’ONU abbiamo avuto la Convenzione sui diritti dell’infanzia del 20 Novembre 1989, Le linee guida delle Nazioni Unite sulla prevenzione della delinquenza minorile, le Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà e varie risoluzioni della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite”

(Scivoletto, 2012 Prefazione pag 8)

In seguito al 1988 per quanto riguarda il trattamento penale processuale e penitenziario dei soggetti minori in Italia, non c'è stata più una grande legge.

Il D.P.R 448/1988 raccoglie tutta una serie di norme che regolano il processo penale minorile, che è stato poi modificato da vari interventi normativi.

2.2 SCOPO DELLA PENA

Lo scopo di infliggere una pena è quello di rieducare il condannato. In passato si dava alla pena una funzione retributiva mentre la Costituzione repubblicana vede nella pena una funzione rieducativa. Questo trova come destinatario il minore che in quanto essere non ancora del tutto formato è il principale soggetto da tenere in considerazione.

Molte volte il commettere un reato da parte di un minore è visto come una conseguenza di una socializzazione debole.

Il compito di coloro che hanno il ruolo di educare il giovane è quello di spronare i ragazzi ad assumersi la responsabilità e lo fa attraverso la parola, essendo un esempio per lui, incoraggiandolo, mettendolo di fronte a delle regole e a delle punizioni.

“Non c'è bisogno delle legge per riconoscere di essere stati scorretti, o di aver fatto male a qualcuno, e impegnarsi poi a rimediare l'errore.”

(servizi.comune.fe.it/8330/attach/grattacielo/docs/noneraungioco_testo.pdf, cap 1 pag 15)

La presenza dei genitori fa sorgere ulteriori riflessioni. Il compito primario che dovrebbero assumere è quello di educare alla responsabilità. Molto spesso, invece, rimangono in superficie, si accontentano della buona condotta del figlio a scuola, per esempio, e questo a loro basta. Si allontanano dal conflitto senza capire che a volte fa parte della normalità. Si sta in silenzio fino a quando non succede qualcosa di veramente grave. Fin da piccoli vengono incitati a fare delle cose che sono la normalità, spontanee questo però non permette loro di

riconoscere che ci sono dei limiti. A volte molti genitori tendono ad anticipare le richieste del figlio cancellando di conseguenza la fatica di quest'ultimo di ottenere le cose

Molto spesso però gli obiettivi che ci si pone sulla carta non corrispondono a quello che poi accade effettivamente all'interno del circuito penale.

Sicuramente una grande conseguenza dell'entrare in un istituto come il carcere è quella di avviare verso l'individuo il processo che viene definito di stigmatizzazione considerandolo negativamente per il solo fatto che presenta delle differenze rispetto a ciò che viene considerato normale, questo porta all'esclusione dell'individuo dalla società.

“Il processo di stigmatizzazione che si definisce con l'applicazione dell'etichetta di criminale ad opera di una sentenza giudiziaria si alimenta infine della marginalizzazione operata attraverso la presa in carico del soggetto da parte delle istituzioni deputate alla punizione e al trattamento.” (Sbraccia e Vianello, 2010, pag 133)

È il processo di costruzione di una nuova identità sociale da parte delle figure che operano nel sistema penale che porta alla creazione del “vero” criminale. Garfinkel, infatti, parla di identità “totale” proprio riferendosi a quell'identità che si è formata in seguito all'agire ultimo del soggetto.

Al momento dell'ingresso nel circuito penale l'individuo perde tutti i riferimenti che aveva all'esterno, e dovrà adattarsi a ciò che sono i nuovi riferimenti all'interno. E se la permanenza nell'istituzione si protrae nel tempo si può assistere anche ad un processo di disculturazione, dove l'individuo diventa quasi incapace a far fronte a delle situazioni che fuori erano normali e spontanee, perde l'autonomia dell'azione.

La Scuola di Chicago offre un'analisi di quello che accade all'interno delle istituzioni carcerarie, introducendo il concetto di processo di prigionizzazione “processo di assimilazione che porta l'individuo a identificarsi con la subcultura

carceraria [...], implica una progressiva acculturazione in un gruppo precedentemente estraneo” (Sbraccia e Vianello, 2010, pag 139)

Si parla anche di “codice del detenuto” per riferirsi alle norme che regolano i detenuti, e sembra contrapporre proprio i detenuti al personale penitenziario. Questo processo di prigionizzazione, però, permette sì la sopravvivenza del detenuto ma allo stesso tempo collabora alla distruzione della personalità del soggetto, minando la possibilità di un futuro adattamento ad un’altra comunità.

Anche le famiglie subiscono questi processi che avvengono all’interno del carcere.

Ecco perché ci si è mossi affinché venissero trovate delle alternative non marginalizzanti e non stigmatizzanti al posto della detenzione, si vuole così rinunciare all’intervento penale che “si basa sul presupposto che a devianza, nella misura in cui è una qualità conferita all’atto del singolo in un contesto relazionale, può essere affrontata e gestita solo nel contesto in cui si sviluppa” (Sbraccia e Vianello, 2010, pag 142)

2.3 IL SISTEMA PROCESSUALE

“Il minore accusato di violazione della legge penale ha pieno diritto a un processo ove trovino posto tutte le garanzie ordinarie in favore dell’imputato”

(Scivoletto, 2012 cap 2 pag 39)

Deve esserci un rapporto stretto tra l’istituzione penale e la società.

Il processo minorile deve presentare le caratteristiche di adeguatezza educativa, di minima offensività, di destigmatizzazione, di autoselettività, indisponibilità del rito e del processo.

Il processo penale minorile, quindi, gira attorno alla figura del minore, soggetto imputato che ha commesso un reato. La sede dove avviene il processo è

il tribunale che si differenzia da quello ordinario per la composizione dell'organo giudicante che in questo caso è il GIP.

Nel processo penale minorile non c'è la possibilità di costituirsi parte civile, non si può chiedere il patteggiamento. È ammesso, però, il giudizio abbreviato.

Il PM nel momento in cui riceve la notizia di arresto o fermo di un minore fa sì che quest'ultimo venga collocato in un centro di prima accoglienza o in una comunità pubblica o autorizzata.

Importante per il processo è l'udienza preliminare dove il GUP può rinviare il giovane a giudizio.

Con la messa alla prova si chiede la sospensione del processo per un certo periodo di tempo durante il quale il minore dovrà svolgere attività di volontariato, scuola funzionali alla sua rieducazione.

Nel caso in cui il minore compia la maggiore età il processo rimane comunque in mano al tribunale per i minorenni fino ai 25 anni.

“L'ideale per una giustizia a misura di bambino sarebbe ritornare ai due riti esistenti prima della Riforma dell'88: un rito sommario applicabile per i reati meno gravi e che esigono un'ulteriore istruttoria [...] e un rito ordinario con rinvio diretto a giudizio davanti al tribunale.”

(Scivoletto, 2012 Prefazione pag 15)

“In tempi più recenti il minore è passato dalla condizione di oggetto di diritto a quello di soggetto di diritto”

(Scivoletto, 2012 Introduzione pag 17)

Emergono con la Convenzione Internazionale sui diritti del bambino 3 direttrici, le 3p: PROTEZIONE, PARTECIPAZIONE E PREVENZIONE, ponendo il minore come individuo differente dall'adulto.

Il minore dapprima era considerato il destinatario dell'intervento educativo fatto dal genitore, con il tempo è diventato, invece, un soggetto attivo con un ruolo partecipe nella relazione educativa con i genitori.

Con la Carta di Ginevra del '24 si riconoscono per la prima volta i diritti fondamentali di tutti i fanciulli. I tribunali minorili sono le istituzioni che nascono per la difesa dei giovani che hanno commesso atti devianti e delinquenti. Il giudice minorile è da considerarsi come lo strumento con più significato per la convalida del valore della famiglia e della mobilitazione delle risorse al suo interno.

È con la convenzione dell'ONU che si mettono in luce i diritti del minore, diritti di libertà e sociali. I minori sono portatori di diritti e sono individui autonomi e giudizievole, sono soggetti attivi.

L'art 40 è dedicato ai minori sottoposti a procedimenti penali.

La Raccomandazione R prevede che i minori di 18 anni non debbano essere detenuti negli istituti per adulti. Se i minori sono detenuti in istituti per adulti bisogna garantire loro l'accesso ai servizi offerti a tutti i detenuti, ai Servizi, psicologici ed educativi, insegnamento religioso e programmi ricreativi. I ragazzi in età scolastica devono aver accesso all'insegnamento, ma i minori in istituti di adulti devono stare separati da quest'ultimi.

“L'art 27 comma 3 della Costituzione sancisce il principio rieducativo della pena, impone la necessità di predisporre un trattamento differenziato nei confronti dei minori ristretti che abbia come finalità l'educazione di un soggetto ancora in fieri.” (Caracausi, 2016 Introduzione pag 5)

Isolando l'individuo dal cosiddetto mondo “normale”, promuovendo quindi un processo di istituzionalizzazione, l'individuo piano piano imparerà a desocializzarsi dal mondo esterno, interiorizzando, invece, norme, abitudini e forme di relazione che non sono solamente condivisi.

2.4 SOGGETTO IMPUTABILE

“Nell’ordinamento giuridico italiano il soggetto di età minore può essere sottoposto a processo e a sanzione penale solo nel caso in cui sia imputabile”.

(Scivoletto, 2012 cap 1 pag 25)

Viene definito imputabile colui che aveva capacità di intendere e volere, minore cioè che abbia commesso il reato tra i 14 e 18 anni.

Viene trovato dalla giurisprudenza un sinonimo dell’imputabilità, quello di maturità.

“La categoria della maturità è divenuta un correttivo del concetto di imputabilità nell’area minorile, poiché imputabilità del minore [...] deve essere definita in relazione alle dinamiche evolutive.”

(Scivoletto, 2012 cap 1 pag 26)

Il giudice deve accertarsi del fatto commesso. La legge processuale prevede quindi che il giudice valuti quella che è la personalità del minore.

Il fatto può essere considerato tenue e che di conseguenza la condotta è occasionale. Per procedere con l’irrelevanza del fatto vanno considerati tre requisiti: la tenuità del fatto, l’occasionalità del comportamento e il pregiudizio per il minore.

Zanardelli opta per il concetto di discernimento incentrato sulla nozione di capacità di intendere e di volere.

Verificare l’assenza di capacità porta ad una sentenza di proscioglimento, proscioglimento per immaturità.

In questo caso vengono fatti degli accertamenti sulla personalità del minore, la sua capacità di intendere e volere per poi decidere se può essere prosciolto dall’imputazione.

Si è tenuti però a dimostrare la capacità del minore di intendere e volere, qualora non si trovino le giuste motivazioni per ritenerlo incapace la sentenza verrà ritenuta nulla.

Se il giudice ritiene che il minore non commetterà altri reati, quest'ultimo potrà essere perdonato. Questo perdono può essere concesso agli infradiciottenni che si ritengono imputabili. L'iscrizione della sentenza rimarrà fino ai 21 anni per poi essere definitivamente cancellata. La concessione del perdono viene ritenuta meno etichettante.

“Gli assunti che la giurisprudenza accoglieva per adattare le sempre più numerose soluzioni di proscioglimento per immaturità erano quelli che intendevano la delinquenza minorile come conseguenza dell'immaturità”

(Scivoletto, 2012 cap 1 pag 29)

2.5 LE PRATICHE GIUDIZIARIE

Le politiche penali si diramano in due poli, da una parte vi è chi crede che la sanzione del minore debba essere contenuta, quindi con una spinta assistenziale, rieducativa e di responsabilità. Dall'altra, invece, c'è chi crede che sia giusto che il giudice penale applichi quella che è la norma, quindi punendo senza alcun risvolto educativo.

C'è quindi una contraddizione nel sistema, da una parte c'è l'intenzione di voler allontanare dal carcere, e dall'altra si vuole fare un intervento di responsabilizzazione nei confronti del giovane imputato e contemporaneamente educarlo.

Il fatto-reato commesso dal minore però è da ritenersi uguale a quello commesso dall'adulto è la differente applicazione delle misure che per il minore

viene definito “processo penale minorile” e quindi di “pena minorile” in qualità e quantità differente rispetto a quello per gli adulti.

Colui che ha già commesso un reato e che potrebbe commetterne un altro viene considerato un soggetto pericoloso al quale andranno applicate ulteriori e alternative misure di sicurezza.

L’ordinamento italiano considera la pericolosità sociale abbinata alla responsabilità personale.

2.6 IL TRIBUNALE PER I MINORENNI E LA FIGURA DEL GIUDICE

Il tribunale per i minorenni giudica i minori autori di reato. Il primo tribunale è stato individuato nella Juvenile Court di Chicago nel 1899.

Attualmente il tribunale per i minorenni ha sede in ogni Corte d’appello o di Sezione di Corte d’appello a cui capo c’è un magistrato di Corte d’appello, un magistrato di tribunale ed è composto anche da due componenti privati uomo e donna. Quest’organo ha una triplice competenza: penale, amministrativa e civile.

Il compito del giudice minorile è quello di mediare in termini giuridici tra quella che è la norma e la realtà sociale, deve progettare un intervento che miri al recupero della relazione e della socialità del minore.

2.7 LA PRESENZA DEL SERVIZIO SOCIALE

La giustizia penale minorile si appoggia ai servizi. È con la relazione dei servizi che viene meno l’ascolto del minore da parte del giudice e che quindi il processo diventi “cartaceo”.

I servizi si impegnano nel ricercare risorse e attività che portino ad un recupero del giovane.

Il servizio sociale è uno dei soggetti della procedura penale minorile, “si delinea così un soggetto che abilita l’autodifesa del ragazzo nel processo della personalità”

(Scivoletto, 2012 cap 2 pag 43)

Si ritiene che la difficoltà maggiore della riforma del rito minorile sta nell’attuare interventi educativi e responsabilizzanti e di far interagire il sociale con il penale.

L’operatore di servizio assume quindi il ruolo di mediatore per facilitare la comunicazione.

2.8 ISTITUTI DI ACCOGLIENZA PER I MINORI IMPUTATI IN MISURA CAUTELARE

“I CGM sono organi periferici con competenza regionale e comprendo gli USSM, gli IPM, i CPA e le comunità, gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari.”

(Scivoletto, 2012 cap 2 pag 45)

Viene istituito l’IPM dove il giovane avrà modo di svilupparsi fisicamente e psicologicamente. In questo istituto i ragazzi possono mantenere e crearsi una rete di relazioni con il tessuto sociale che una volta usciti li attenderà. Accolgono ragazzi in misura cautelare e sono sufficienti ma non ben distribuiti nel territorio.

Gli USSM si attivano nel momento in cui il minore fa ingresso nel circuito penale e lo accompagnano per tutto il percorso.

I CPA sono i centri di prima accoglienza dove il minore può rimanere per un massimo di 96 ore in attesa di udienza di convalida dell’arresto o del fermo. Viene stesa una prima relazione che informa su quello che è lo stato psichico e sociale del minore in modo da permettere all’autorità giudiziaria di reperire le

risorse disponibili sul territorio che sono più idonee alla personalità del ragazzo. È il PM che decide l'ingresso nei CPA. Sarà poi il GIP a presiedere l'udienza di convalida in seguito alla quale verrà disposta la misura cautelare fino all'udienza preliminare gestita dal GUP.

Nell'88 sono state anche introdotte le comunità che accolgono i minori in misura cautelare e anche quelli che sono stati sottoposti alla messa alla prova. Sono le comunità che sono in grado di creare e mantenere i legami con il sociale; sono come delle famiglie provvisorie per i ragazzi che si trovano a dover affrontare questo percorso, sono un supporto per i giovani ma anche per le loro famiglie.

“La misura cautelare rappresenta una delle novità di cui il D.P.R. 448/1988 si è fatto artefice, e presenta diversi caratteri generali:

- La tipicità
- La duplicazione dell'intervento della polizia
- La diversificazione
- La gestione congiunta
- La residualità
- L'applicazione “a cascata”
- La facoltatività”

(Scivoletto, 2012 cap 2 pag 52-53)

La prima misura cautelare fa riferimento all'art 20 “impartire al minorenni specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione”.

(Scivoletto 2012, cap 2 pag 53)

I servizi dovranno assistere il minore durante questo percorso.

È il D.P.R 448/ 1988 che stabilisce le regole per lo svolgimento del rito minorile, indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento, impugnazioni.

2.9 L'INFORMAZIONE E L'ASCOLTO

In tutte le fasi del procedimento penale minorile deve esserci l'ascolto del ragazzo. È importante che l'organo della giustizia sappia interloquire con il ragazzo, mettendolo al corrente di ciò che gli sta succedendo, fornendogli anche degli strumenti che gli permettano di fare delle scelte.

Purtroppo, però sempre più spesso c'è una grande mancanza di comunicazione con il minore, nonostante l'art 1 comma 2, anche se questa norma prevede una comunicazione a senso unico da parte del giudice.

Non sono presenti in questo momento neanche altre figure che il minore incontra nel corso del procedimento, questo non aiuta nei casi in cui i minori sono ragazzi con situazioni difficili che non hanno dimestichezza con i termini giuridici, e che quindi hanno difficoltà a fare una scelta consapevole.

È proprio sotto questo aspetto dell'ascolto che il processo penale minorile deve differenziarsi da quello ordinario.

2.10 LA CONCILIAZIONE E LA RIPARAZIONE

Nell'88 viene introdotta la pratica della conciliazione-riparazione.

Il sistema penale generale aveva avviato la misura della conciliazione e della riparazione, ed è sotto questo aspetto che il sistema penale minorile sembra essere arretrato.

Succede molto di rado che i progetti di messa alla prova, che vengono presentati dai Servizi e disposti dai giudici minorili, prevedono che l'autore di reato e la persona offesa entrino in contatto e non prescrivano mai attività effettivamente riparative.

Il modello di riparazione-riconciliazione intende dare alla pena non solo un significato afflittivo ma anche di riparazione.

“È con il D.P.R 448/1988 che si è prevista la possibilità di inserire percorsi di riconciliazione tra autore minorenni e vittima del reato”.

(Scivoletto, 2012 cap 3 pag 78)

In questa riconciliazione si vede la presenza di un mediatore che viene definito “terzo neutro”, che ha il compito di semplificare la comunicazione e di renderla il più possibile pacifica. Certo è che la mediazione non può avvenire in ogni caso, dipende molto dall'autore e dal tipo di reato.

2.11 MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Le misure alternative alla detenzione prevedono:

- L'affidamento in prova ai servizi (MAP)
- Affidamento in prova con detenzione domiciliare
- La detenzione domiciliare
- Semilibertà
- Casi particolari di affidamento in prova

Ci soffermeremo in particolare sull'affidamento in prova

2.11.1 La messa alla Prova

È con questa alternativa alla detenzione che il processo penale si concede una pausa. Ciò fa sì che l'intervento giudiziario e sociale collaborino. Vengono individuati degli affidatari del minore.

È riduttivo pensare alla messa alla prova solo come una verifica del fatto che il giovane abbia messo la testa a posto.

C'è un'evoluzione della personalità. Bisogna creare per lui una rete di relazioni nel contesto in cui vive e mettersi in ascolto e aiutarlo nel ricercare un obiettivo, uno scopo per la sua vita.

Sono fondamentali in questo senso i progetti sociali di intervento.

La messa alla prova è prevista dall'art 28 del D.P.R 448/1988, fa il suo ingresso con il termine di probation. Un calzolaio di Boston che si trovava presente ad un processo dove si doveva giudicare un mendicante si prese l'impegno di sostenere l'imputato offrendogli un lavoro a patto che il giudice sospendesse il processo. Il giudice fu convinto da questa proposta che ebbe esito positivo.

Nel 1878 venne promulgata la prima legge relativa a questa soluzione. L'Inghilterra fu la prima ad utilizzare la probation, nella formula di un semplice rimprovero da parte del giudice al minore evitando la condanna. In Europa la piena diffusione di questa misura si ebbe intorno agli anni 50/60.

Quattro sono le diverse tipologie per la sospensione del procedimento. In Italia c'è quello puro che prevede la sospensione del processo stesso. Un altro modello è quello misto "colloca la misura nel momento antecedente la condanna, ma successivo all'accertamento della responsabilità."

(Scivoletto, 2012 cap 2 pag 65)

Terzo modello, sursis (con sottoesposizione a prova) fa sì che venga sospesa la pena, già inflitta. Quarto modello definito lieve sospende l'esecuzione della pena.

Queste misure alternative vengono meno nel momento in cui il minore imputato compia delle violazioni gravi, e la pena ritorna ad essere detentiva; detenzione che risulta essere inevitabile quando ci si trova di fronte a dei giovani già formati che sono stati condannati per reati gravi.

Si avverte anche che c'è una difficoltà all'interno del procedimento minorile che è quella di assicurare anche al minore straniero la possibilità di ottenere una pena con finalità educativa, questo perché manca il supporto della rete familiare che è inesistente o clandestina e anche perché le comunità in cui

viene inserito il giovane non sono sempre in grado di andare incontro alle esigenze delle diversità etniche.

2.12 UNA NUOVA QUESTIONE

2.12.1 La scelta di abbassare a 12 anni l'età per l'imputabilità penale

Nel 2019 sono state proposte delle iniziative legislative volte ad abbassare l'attuale soglia di età da 14 a 12 anni, prevista per l'imputabilità penale.

A questo riguardo è stato chiesto il parere a Chiara Scivoletto, Professore associato di Sociologia giuridica della devianza e del mutamento sociale presso l'Università di Parma.

Ritiene che questa scelta non gioverebbe né al minore che entrerebbe precocemente a contatto con il circuito penale e a tutto ciò che ne consegue per esempio alla recidiva e al consolidamento delle carriere criminali, né all'apparato formale che dovrebbe mettere in campo maggiori risorse per far fronte ad una fascia d'età nuova e con esigenze diverse rispetto a quella trattata finora.

“Occorre quindi lavorare molto, nella consapevolezza che la risposta al reato minorile rimane polarizzata tra politiche di vario segno (Cipriani,2009), tutte da focalizzare sul piano sociale e relazionale più che su quello della connotazione giuridico-criminale.”(dirittopenaleuomo.org/interviste/limputabilità-del-minorenne-intervista-a-chiara-scivolett/)

La stessa questione è stata sottoposta al Dott. Alfio Maggiolini, Psicologo psicoterapeuta, Professore universitario di Psicologia del ciclo di vita, direttore della scuola di psicoterapia del Minotauro di Milano e consulente del Centro per la giustizia minorile della Lombardia. Secondo lui già dai primi anni di vita il bambino è in grado di riconoscere ciò che comporta il suo agire. Sa che un suo

comportamento provoca una reazione nell'altro, da piccoli nel genitore, per esempio, che ha la facoltà di rimproverarlo qualora quell'atteggiamento non sia adeguato. Intorno ai 7 anni il bambino è in grado di prendersi degli impegni; infatti, può essere rimproverato oltre che per qualcosa che ha commesso di sbagliato ma anche per qualcosa che non ha fatto ma che ci si aspettava avrebbe fatto. Con l'adolescenza oltre al cambiamento fisico avviene anche un cambiamento a livello cognitivo, prende inizio la fase di maturazione che si completa intorno ai 20 anni. Questi cambiamenti soprattutto nella preadolescenza fanno scattare maggiormente l'impulsività nei ragazzi, che fanno fatica a valutare il loro agire. Questa valutazione può essere considerata come quella di un adulto ma ciò che cambia sono i criteri con cui si valuta che variano maggiormente quando si è in gruppo. È quindi solo intorno ai 20 anni che si può raggiungere una piena maturità. “La responsabilità sociale è parallela al riconoscimento dell'identità sociale” (<https://dirittopenaleuomo.org/interviste/limputabilita-del-minorenne-intervista-ad-alfio-maggiolini/>)

3 LA MESSA ALLA PROVA

È con l'art 28 del D.P.R. 448/1988 che fa ingresso nell'ordinamento giuridico italiano la "sospensione del processo con Messa alla prova".

La Messa alla prova si ispira alla *probation* anglosassone, da cui però si differenzia per il suo carattere processuale che porta alla sospensione del processo per un determinato periodo di tempo, così da poter permettere al giudice di fare una valutazione al termine della prova di quella che è la personalità del minore.

3.1 OBIETTIVI DELLA MESSA ALLA PROVA

È un'alternativa alla detenzione e permette di attuare alcuni dei tipici obiettivi che si pone il sistema di giustizia minorile. Con questa sospensione si evita che il minore venga etichettato, come spesso accade con il processo penale e che venga stigmatizzato penalmente.

Spetta al giudice processare l'educando, ed è con la messa alla prova che si interviene sulla rieducazione del reo, si dà una valenza educativa al rito minorile. Il giovane intraprenderà così un percorso di responsabilizzazione.

La funzione della messa alla prova può diramarsi in due direzioni di significato, una sostanziale e una processuale. Sostanziale perché ha una prerogativa afflittiva e prevede l'estinzione nel caso in cui la prova abbia un esito positivo. Processuale per la sua presenza all'interno e nel corso del processo di cognizione.

3.2 PRESUPPOSTI DELLA MESSA ALLA PROVA

Devono sussistere una serie di presupposti affinché si possa concedere la messa alla prova. Bisogna, innanzitutto, accertarsi della *responsabilità penale del*

minore, significa avere conferma con assoluta certezza che al minore gli sia attribuito il fatto di commissione del reato. La sentenza di condanna deve prima passare in giudicato. Inoltre, si è escluso che il confessare di aver commesso l'atto possa essere un elemento per concedere la messa alla prova.

Vanno considerati diversi reati per cui può essere concessa la MAP. Può essere accordata, in caso di gravi delitti che però non creino un così alto allarmismo sociale. La MAP ha una durata di tre anni quando si parla di reati che prevedono come pena l'ergastolo o la reclusione di 12 anni, mentre per altri casi ha una valenza di un anno.

Come abbiamo detto la MAP prevede un periodo di tempo determinato, deve avere una scadenza precisa per poter permettere all'imputato di raggiungere gli obiettivi.

“Ciò che conta non è quindi il titolo del reato, ma il significato della trasgressione per la personalità del soggetto in rapporto alla sua capacità di acquisire l'adeguamento spontaneo alle regole sociali.” (Colamussi M., 2011, pag 22)

Nel momento in cui il giudice riconosce che ci siano le condizioni per concedere la MAP, deve revocare la misura cautelare a cui il minore è sottoposto e sospendere il processo. Può anche disporre un breve periodo in cui il minore viene messo in misura cautelare per permettergli un graduale adattamento al progetto di recupero che servirà poi come verifica dell'estinzione della pericolosità per la collettività.

Si è detto con l'art 28 d.p.r 448/1988 che la MAP aveva come unico destinatario il minorenni. In realtà può essere estesa a qualunque imputato del processo penale minorile anche a chi è diventato maggiorenne durante il processo. Ecco perché si deve fare una valutazione singola per ogni caso, soffermandosi su ogni personalità prima di concedere la messa alla prova. La giurisprudenza ha infatti ritenuto che la MAP vada applicata anche al giovane post-adolescente.

Ha una particolare importanza lo status di “soggetto socialmente pericoloso” nell’applicazione della messa alla prova, che non ha punti in comune con le finalità della prova.

Il giudice deve fare una valutazione dinamica in merito alla possibilità che la personalità del reo possa evolversi nella direzione di un reinserimento nella società e un conseguente distacco da ciò che ha commesso.

Il legislatore prevede che venga fatta una scissione tra la persona che ha commesso il reato e il reato in sé. Nel caso in cui il giovane dimostri di non voler cambiare ma di voler perseguire con la sua condotta antiggiuridica la misura non viene concessa.

Il giudice attua la sua scelta sulla base di tre elementi, deve osservare direttamente il minorenne, approfondire la testimonianza delle parti coinvolte quali i servizi, i genitori o esercenti potestà e la persona offesa e verificare la reale personalità del minore.

Altro presupposto è la capacità di intendere e di volere del minore, che deve essere presente nel momento in cui si commette l’atto ma deve esserci anche quando si attua il processo. Nel caso in cui si constatasse che il minore non avesse capacità di intendere e volere non sarebbe opportuno concedergli la prova poiché quest’ultima richiederebbe la coscienza e la volontà, così come non può essere concessa al minore ritenuto immaturo e quindi non in grado di fare scelte indipendenti e responsabili.

Il minore ha la possibilità di scegliere se accettare la Map o meno, si parla di consenso consapevole del minore. È una condizione indispensabile perché l’istituto della messa alla prova richiede che il soggetto si impegni, partecipi nel portare a termine il progetto, e dal momento in cui mancasse la voglia del minore mancherebbe anche l’utilità della misura.

3.3 FASI DEL PROCEDIMENTO

La Map prevede tre fasi:

- Fase preliminare dove si prepara il progetto educativo
- Fase centrale dove il processo è sospeso e si organizza il progetto di messa alla prova
- Fase conclusiva e di verifica finale dove avviene la valutazione dell'esito della misura

L'esito della messa alla prova dipende da come vengono svolte le prescrizioni e da come il minore si comporta durante il percorso di recupero.

“La misura della prova è stata definita “espediente processuale ottimale”, in ragione del fatto che l'esito positivo non lascia tracce nel passato del minore, estinguendo il reato.” (Colamussi M., 2011, pag 45)

L'assistenza del minore spetta ai servizi sociali.

Se l'esito della prova risulta negativo il minore viene automaticamente condannato. Va considerato che il minore è in continua evoluzione e di conseguenza anche la sua personalità; perciò, non sarebbe corretto negargli la possibilità di una nuova sospensione soprattutto se ci sono le condizioni utili al recupero del minore deviante.

È nell'udienza preliminare e nel dibattimento che si può ricorrere alla messa alla prova. L'imputato viene definito tale nel momento in cui compie l'atto penale. L'udienza preliminare viene definita la “fase ideale”, dove vengono fatte delle valutazioni sulla base delle indagini condotte dal pubblico ministero. Nella fase dibattimentale viene applicata la messa alla prova, non necessariamente a conclusione di questa.

“La giurisdizione penale minorile viene esercitata dal Tribunale per i minorenni” (Colamussi M., 2011, pag 77)

Dal momento in cui viene disposta la sospensione del processo si provvede alla testimonianza dei servizi e del minore, servizi che hanno il compito di informare periodicamente il giudice dell'andamento del minore, anche nel caso in cui si siano verificate ripetute violazioni così da determinare la revoca della misura. Soggetto essenziale del processo è il minore, l'imputato che ha un'età inferiore ai 18 e superiore ai 14. Il giudice deve dare una spiegazione del

processo al minore, deve illustrarne i contenuti e le ragioni, questo permette che ci sia una partecipazione, un'interazione attiva del minore per aiutarlo ad abbandonare la carriera deviante. Nel processo il difensore risulta essere oltre a colui che difende dalla pubblica accusa anche l'interlocutore del minore, e può richiedere la misura della messa alla prova quando lo ritiene più opportuno durante le fasi che lo consentono.

Il minore con la sospensione della prova viene affidato ai servizi sociali dell'amministrazione della giustizia, mentre coloro che si occupano dello svolgimento delle attività proposte nel progetto sono i servizi sociali degli enti locali che collaborano comunque con i primi.

La famiglia deve essere coinvolta a meno che quest'ultima non sia la causa dell'inizio della carriera deviante del minore che dovrà essere allontanato dal nucleo. La famiglia è vista come la figura che colma il vuoto, la solitudine che il minore può provare durante il processo, presenza che soprattutto nell'udienza finale rappresenta l'appoggio di cui il figlio ha bisogno. In caso di esito negativo i genitori supportano il figlio assistendolo affettivamente e psicologicamente.

3.4 IL PROGETTO

Come abbiamo anticipato dal momento in cui il giudice dispone la messa alla prova, i servizi hanno il compito di elaborare un progetto di intervento in collaborazione con i servizi socio-assistenziali del territorio. Questo progetto deve essere realizzato prima della disposizione della messa alla prova in quanto deve essere valutato il contenuto per poi concedere la misura. Il giudice può intervenire sul progetto correggendolo o integrandolo.

Caratteristiche del progetto sono:

-La consensualità, il minore deve dare il suo consenso sia alla MAP che al progetto

-L'adeguatezza alle esigenze educative del minore

-La praticabilità del progetto

-La flessibilità, per un eventuale modificazione del contenuto

Tra i contenuti proposti c'è sicuramente il recupero scolastico che viene spesso tralasciato dal giovane deviante, l'inserimento nel mondo del lavoro e le attività di volontariato o lavori socialmente utili.

La riparazione consiste nel risarcire rispetto ai danni materiali procurati con il reato mentre la conciliazione si riferisce più alla sfera psicologica e sociale delle relazioni, è volta a mantenere o ripristinare un rispetto reciproco tra i cittadini dopo che c'è stata la violazione.

3.5 ESITI DELLA MISURA

Durante la misura vengono fatte delle verifiche periodiche che hanno una valenza informale ma hanno un notevole rilievo in quanto responsabilizzano il giovane, inoltre servono al giudice come strumento di verifica. Alla conclusione del periodo di prova si tiene l'udienza di verifica finale, che vede la presenza di tutte le parti che contribuiscono ai fini della decisione del giudice.

3.5.1 Revoca della misura

La misura viene revocata dal momento che il minore ha compiuto ripetute violazioni. Queste trasgressioni devono avere due requisiti "complementari e non alternativi" (Colamussi M., 2011, pag 125). La violazione deve essersi verificata più volte, dimostrando che il minore incontra gravi difficoltà a portare a termine gli obiettivi proposti. Possono proporre la revoca della messa alla prova anche i servizi minorili, presentano al giudice una relazione sull'andamento del comportamento e sugli sviluppi della personalità del minore. La prova può essere sospesa solo in relazione all'andamento della prova ma non se emergono nuove istanze. Dalla revoca il processo riprende da dove era stato interrotto.

3.5.2 Proroga della misura

Avviene nel caso in cui sia poco chiaro l'esito della prova. Il giudice ha bisogno di un'ulteriore verifica del percorso del minore per questo chiede una proroga della misura, con il consenso del minore, verrà indicato un nuovo termine che rispetti comunque i limiti imposti dalla legge. Se il minore non dà consenso la proroga non avverrà e si ricorrerà all'udienza finale.

3.5.3 Esito positivo ed estinzione del reato

Il giudice oltre a verificare l'andamento comportamentale del minore deve tenere conto anche di altri fattori: "il disvalore sociale della condotta antiggiuridica, l'offesa arrecata alla vittima e di riflesso alla comunità in cui vive, il senso di colpa la volontà di riparare direttamente o indirettamente le conseguenze del reato" (Monteleone C., 2008, pag.3497)

Quando ci si accerta che il minore abbia compreso il significato di quanto fatto durante la prova e abbia riconosciuto l'opportunità di recupero che gli è stata offerta allora si può parlare di esito positivo della prova, ne consegue l'estinzione del reato. Quando l'esito positivo della prova si manifesta durante l'udienza preliminare si parla di non luogo a procedere, se invece si presenta in corso di giudizio c'è la sentenza di non doversi procedere.

3.5.4 Esito negativo e ripresa del processo

A volte la prova può fallire. Il giudice fa riprendere il processo dal momento in cui era stato interrotto.

"Anche il provvedimento con cui il giudice delibera l'esito negativo della messa alla prova assume la forma dell'ordinanza motivata, impugnabile soltanto unitamente alla sentenza di merito e con il mezzo di impugnazione previsto per quest'ultima" (M. G. Coppetta, op. cit., pag.472)

Se il fallimento della prova avviene durante l'udienza preliminare è in questa sede che si emette una condanna ad una sanzione alternativa. Se la Map è stata decisa in corso di giudizio abbreviato, nel momento in cui fallisce si riprenderà con lo stesso rito sociale. Se in fase di dibattimento si verifica l'insuccesso della misura questo riprenderà il suo corso naturale.

Può essere anche che in conseguenza all'esito negativo della misura si possa ricorrere alla sentenza di non doversi procedere.

Il perdono giudiziale non può essere concesso in seguito all'esito negativo della prova, poiché non si ha la certezza di una non recidiva del minore che non ha superato la prova.

Il perdono giudiziale può essere concesso se il minore non presenta precedenti penali e si prevede non ne commetterà più in futuro.

Si ritiene comunque più logico e con un risvolto più educativo concedere prima la messa alla prova del perdono giudiziale che risulta essere troppo permissivo e sicuramente privo di qualunque finalità educativa.


La messa alla prova risulta ancora oggi un tema molto discusso. Alcuni la ritengono una misura troppo favorevole per il minore, ma il legislatore sceglie questo tipo di misura proprio per il suo risvolto educativo. Deve esserci l'impegno di tutte le istituzioni e un grande dispendio economico affinché ci sia la riuscita della prova. Grazie all'appoggio dei servizi che monitorano costantemente, il minore ha la possibilità di crescere e diventare parte della società.

Il minore nel suo progetto dovrebbe svolgere delle attività riparatorie per responsabilizzarsi, ed è qua che sorge la finalità educativa della misura piuttosto che quella di punire.

3.6 INSERIMENTO DEL GIOVANE IN COMUNITA'

Secondo una ricerca svolta nel 2019 circa il 20% dei ragazzi che fanno il loro ingresso nelle comunità svolgono un progetto di messa alla prova, la quale prevede anche attività che si svolgeranno all'esterno della struttura. Nel 2019 sono stati 2.382 i casi di messa alla prova, e 3.653 nel 2018.

Non tutti i ragazzi che intraprendono la misura della messa alla prova entrano in comunità. Un grafico che riporto ci mostra parte delle attività che i minori svolgono con la MAP.



Nostra elaborazione su dati DGMC

Fonte: www.antigone.it Creato con Datawrapper

Come si vede il progetto può prevedere attività di volontariato e lavori socialmente utili, mentre solo metà prevede attività scolastiche e di studio. “Sono circa un quarto i ragazzi inviati in comunità” (<https://www.ragazzidentro.it/i-neri-delle-comunita-di-accoglienza-per-i-minori/>)

Sempre secondo quanto ci riporta questa ricerca i risultati della messa alla prova sembrano essere positivi. Secondo i dati del 2018, i più recenti, l'82,2 % dei casi mostra esiti positivi, ciò è alquanto confortante.

3.7 LUNGI CAMMINI: UNA PROPOSTA EDUCATIVA PER GIOVANI IN DIFFICOLTÀ

3.7.1 Il lungo cammino

È un cammino educativo rivolto ai minori di entrambi i sessi che attraversano un periodo complicato della loro vita. È un'esperienza che vede coinvolti un giovane e un accompagnatore- educatore che dovranno camminare per circa 1800 km per 100 giorni senza cellulare e alcun dispositivo elettronico, con un budget contenuto per vitto e alloggio. Il giovane ha la facoltà di decidere se aderire o meno a questa proposta, che per le sue caratteristiche si adatta ad un progetto di “messa alla prova”. È una proposta che ha una natura pattizia, ci deve essere il consenso da parte del giovane che vuole partecipare, ma può anche decidere di interrompere questa adesione durante il percorso. È destigmatizzante in quanto durante il percorso si incontrano diversi camminatori che non conoscono il passato del ragazzo. Dà grande responsabilità, perché sta al giovane metterci tutto sé stesso al fine di portare a termine il cammino. Prevede che ci sia il rispetto di semplici regole e che il giovane compia una riflessione su sé stesso che lo porti ad evolvere nella sua personalità. C'è la presenza costante di un adulto che accompagna il giovane, il quale se raggiunge la meta vedrà estinto il suo reato e si renderà conto che l'impegno che ha mantenuto e la fatica che ha fatto hanno portato a qualcosa.

3.7.2 Come è nata l'Associazione di Seuil

L'Associazione di Seuil è nata a maggio del 2000 e fin da subito i “professionisti” del campo, la pubblica amministrazione, hanno voluto mettere i bastoni tra le ruote. Era impensabile secondo loro far camminare un giovane che aveva commesso un reato, all'estero, da solo con un adulto senza telefono. È nel 2002 che viene intrapreso il primo cammino, però con un adulto e due ragazzi, questa formazione creò fin da subito dei problemi in quanto i due ragazzi si sono messi contro l'adulto e successivamente l'uno contro l'altro, al che uno dei due decise poi di abbandonare il cammino che proseguì con un ragazzo e un adulto che era quello che era stato vietato, ma “adeguarsi al divieto significava punire il ragazzo che voleva impegnarsi” (Ollivier B, 2019 pag 16).

Il cammino fu poi portato a termine in 4 mesi, e il ragazzo è oggi un padre di famiglia con una buona vita.

La soluzione fu quella di creare un rapporto di 1 a 1, perché il malessere di due giovani se sommato può creare dei disagi. Un altro problema che emergeva però era che nessuno dei membri dell'associazione era un professionista educatore. Così si cercò di creare una squadra che avesse tutte le carte in regola per poter esercitare. Due persone in particolare decisero di aiutare nel fondare l'Associazione, Paul Dall'Acqua e Jean-Louis Daumas, quest'ultimo nel 2012 fece firmare una convenzione per tre anni che furono poi rinnovati nel 2016 per altri tre anni. Con i numeri alla mano Seuil conta che il 75% dei giovani che rientrano dal cammino hanno un progetto di studio e/o di tirocinio. Ollivier cita una frase che un giovane gli ha detto, da considerarsi la miglior vittoria, “quando sono partito ero uno scarafaggio, una nullità, ma da quando sono tornato sono un eroe”. (Ollivier, 2019, pag 19)

3.7.3 Il camminare come strumento educativo

Numerose sono le risorse ma anche le fragilità che il cammino smuove nei soggetti che decidono di intraprendere questo viaggio, ecco perché è ritenuto uno strumento potente.

Attraverso il viaggio a piedi impariamo a stare soli con noi stessi senza una via d'uscita. Si viaggia, in questo caso, per perdonare e essere perdonati ma anche per riscattarsi.

È da questa consapevolezza che nasce l'associazione Lunghi Cammini, proporre un'esperienza educativa diversa da quella che si trova all'interno dei centri di accoglienza e delle comunità. Ci si pone l'obiettivo di mettere in contatto il giovane con il suo io più profondo e fragile, di accettare questa fragilità ma di saperci convivere riscattandosi, acquisendo nuove competenze.

Prima del cammino c'è un momento conoscitivo tra l'accompagnatore e il ragazzo e durante ogni sera avviene la telefonata con il responsabile che li segue da casa, tutto ciò per tenere monitorato l'andamento dell'esperienza. Sicuramente ciò che preoccupa di più in questo percorso è la relazione tra l'adulto e il giovane, dove il primo deve essere in grado di capire e aiutare il minore a leggersi dentro trovando la motivazione che lo ha spinto ad adottare certi comportamenti, spesso chi per un motivo o chi per un altro decidono di interrompere il cammino, può essere sia l'educatore stesso che il giovane.

Il ragazzo che intraprende questo cammino è solitamente un giovane fragile che ha vissuto momenti difficili nella sua vita e che per questo motivo è arrivato a compiere atti devianti. Nella sua vita non è mai riuscito a portare a termine ciò che aveva iniziato. Con il cammino deve avere la capacità di aprirsi a qualcosa di nuovo, a nuove esperienze e conoscenze, ma soprattutto essere aperto alla relazione che mostra all'inizio le caratteristiche del distacco e della freddezza ma che con il tempo, grazie alla capacità dell'accompagnatore può diventare un qualcosa di spontaneo e naturale dove il ragazzo si sente sicuro, libero e protetto.

Un'altra caratteristica che presenta il ragazzo è la mancanza di desiderio, proprio perché nella loro vita non hai mai avuto una progettualità, ed è l'educatore che deve stimolare questo desiderio, deve vivere insieme al ragazzo i momenti di gioia ma anche quegli imprevisti che possono mettere in difficoltà. L'accompagnare il giovane da una parte presuppone il gesto di guidare e dall'altro affiancare quindi mettersi sullo stesso piano, deve essere un vero compagno di viaggio, pronto a mettersi in ascolto.

Grazie al cammino questi giovani hanno avuto la possibilità di far fronte a diversi stati d'animo senza possibilità di fuggire da questi. Vivono durante il percorso quello che vuol dire il tempo e quindi l'attesa, la percezione, la sensazione e il sacrificio. È un continuo mettersi in gioco testando quali sono i propri limiti. Ciò che mette più in difficoltà è sicuramente il relazionarsi con qualcuno che non si conosce ma anche con sé stessi, non si deve più avere un pensiero rivolto solo al proprio io ma si deve trovare nell'altro la spalla di cui si ha bisogno.

Purtroppo, però questa esperienza del cammino non trova poi un seguito significativo al momento del rientro poiché non c'è una connessione con il sistema giudiziario italiano che rimane ancorato a ciò che non presuppone cambiamento o novità, viene osservato come questa esperienza venga vista come “una bella parentesi nel quotidiano” (Catalano, 2019, pag 55)

Un esempio concreto di ciò che è stato fin qui detto l'ho ritrovato in un articolo del “[Il giornale.it](http://www.giornale.it)”, dove viene raccontata la storia di questo giovane di Padova che ha intrapreso il pellegrinaggio di Santiago come esperienza di messa alla prova.

A 15 anni la sua vita è cambiata seguito all'aver commesso un reato legato alla droga. Conduceva una vita fuori dagli schemi, senza nessuna regola, con una famiglia problematica, il suo unico pensiero era evadere facendo uso di sostanze e vivendo da delinquente.

A 22 anni però per questo giovane si è aperta la possibilità grazie al Giudice del tribunale minorile di Venezia, di scontare la sua pena intraprendendo il

cammino di Santiago, cammino che molti credenti vedono come un'evasione dove si può pensare molto, si riflette sulla vita e sulle prove che quest'ultima mette di fronte. Era la prima volta che il giudice accettava questa alternativa del cammino come progetto di Messa alla prova. Questo giovane nordafricano ha camminato per 85 giorni con lo stretto necessario che gli poteva servire, accompagnato da un anziano in pensione che lui definiva essere il nonno con il nipote, tre mesi di sacrificio e fatica ma che gli potrebbero consentire un nuovo inizio. A proporre questo cammino è stata l'Associazione Lunghi Cammini di Mestre che si occupa di "creare le condizioni perché un giovane riparta verso la vita adulta con una nuova consapevolezza di sé e del mondo." (<https://www.ilgiornale.it/news/politica/giudice-minorile-niente-processo-se-fai-cammino-1557555.html>)

Il programma è stato realizzato sulla base delle esigenze e della personalità del giovane, in accordo con i Servizi, programma che prevedeva la frequentazione del ragazzo al Sert, un lavoro e il volontariato. Il giudice dopo aver ricevuto la relazione dei Servizi e un feedback da parte del ragazzo potrà decidere se estinguere il reato pulendo di conseguenza la fedina penale.

3.7.4 Considerazioni

È limitante, però, pensare di poter aiutare il ragazzo a superare un comportamento deviante con il solo strumento del cammino, poiché si rischia di far fare a giovane solo un lavoro di autoanalisi, un lavoro interiore con il supporto del cammino. La devianza minorile abbiamo detto essere anche, molte volte, conseguenza di un disagio familiare e sociale, ed è intervenendo su questi fattori che si può sperare in un cambiamento della situazione del minore, se manca questo lavoro sul contesto che lo circonda il solo operare sull'autoanalisi risulta insufficiente.

Ecco perché il cammino deve presentarsi come un qualcosa in più, che si aggiunge ma non sostituisce le proposte fatte precedentemente dai Servizi

Sociali. L'accompagnamento educativo non deve essere un sostegno fine a sé stesso ma deve tendere nella direzione di aiutare il giovane a trovare un proprio progetto esistenziale, allenandolo ad una riflessione costante dell'esperienza vissuta tanto da renderla come un nuovo inizio per la propria esistenza.

Nonostante un passato di disagio, questi giovani hanno in loro un grande potenziale che va coltivato, hanno voglia di cambiare e di ricominciare. Quello che propone l'Associazione non finisce con il semplice intraprendere il cammino ma va oltre, è un'occasione di riscatto, per prendere in mano la propria vita e darle un nuovo ordine che si era perso. Il cammino si conclude poi con uno stage finito il percorso, un programma ben strutturato che dura un breve periodo, dove il giovane ha la libertà di esprimere le proprie riflessioni, i suoi dubbi, fare una considerazione finale di ciò che ha vissuto, questo per prepararlo a tornare alla sua vita con una nuova consapevolezza.

Questo è solo un primo passo di evasione da quel contesto in cui il giovane vive una dimensione di disagio, è vulnerabile e quindi incline all'errore. Rompere con quella realtà è solo l'inizio di un percorso di ricerca di sé stessi che proseguirà con la creazione di un progetto esistenziale dove il minore avrà maggior consapevolezza di sé e di ciò che lo circonda. È giusto intervenire, quindi, sia a livello individuale quindi con un lavoro di introspezione ma ciò non basta deve esserci anche un lavoro che miri a garantire al giovane la stabilità di cui ha bisogno, renderlo responsabile prima di sé stesso e poi di tutto ciò che fa parte della sua vita.

3.8 INTERVISTA AL GIUDICE MINORILE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA

Ho voluto approfondire il tema della Messa alla Prova cercando di offrire un punto di vista diverso, inizialmente la mia idea era quella di chiedere a uno dei ragazzi con cui ho lavorato in Comunità che sta vivendo questa misura di

darmi un feedback riguardo ciò che sta vivendo ma purtroppo è prevalso l'aspetto burocratico della cosa, problemi di privacy che non mi hanno concesso questo intervento. Così ho deciso di utilizzare un'intervista che avevo letto tempo fa rilasciata da Piercarlo Pazè che è il direttore della rivista "Minori e Giustizia", e di rivolgere le stesse domande a un Giudice minorile di mia conoscenza del Tribunale per minori di Venezia che gentilmente mi ha offerto il suo contributo.

INIZIO INTERVISTA

- "In quale momento del processo, secondo lei è più opportuno disporre la messa alla prova?"

Nel processo il minorente compare davanti al giudice per la prima volta in udienza preliminare.

In quella sede generalmente l'imputato chiede la sospensione del processo e la messa alla prova.

Può chiederla altresì nella fase successiva del giudizio, cioè avanti al giudice del dibattimento o in fase d'appello.

La predisposizione di un progetto all'udienza preliminare appare il momento più opportuno per disporla poiché induce nel giovane significativi cambiamenti di vita e il suo reinserimento nel contesto sociale. Inoltre, gli consente, in caso di esito positivo, di uscire prima dal circuito penale.

- "Quali considerazioni è possibile fare in merito alla durata della messa alla prova?"

L'art. 28 DPR 22.9.1988, n. 448 disciplina il termine di sospensione del processo quando l'imputato è ammesso alla prova. Testualmente il dettato normativo recita: "Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni

quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno”.

Il termine massimo di durata della messa alla prova è dunque stabilito dalla legge.

La durata in concreto decisa con riferimento al singolo imputato è generalmente suggerita dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia che redigono la relazione in cui illustrano il progetto.

Quella proposta è comunque vagliata e deliberata in camera di consiglio dal giudice.

Nella decisione è determinante l'apporto dei giudici onorari che, cultori e di esperienza nel settore delle discipline della psicologia, sociologia, pedagogia e psichiatria, in relazione alla situazione esistenziale, familiare e alla natura e alla gravità del reato, indicano la durata più opportuna nell'interesse del minore.

- “All'interno del Tribunale per minorenni di Venezia come opera concretamente la collaborazione con i servizi minorili e quelli locali?”

La collaborazione dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia con i servizi locali è fondamentale per strutturare un programma per un imputato specialmente quando non è più sottoposto alle misure cautelari del collocamento in comunità e della custodia cautelare, rientra presso la sua abitazione e necessita di un monitoraggio e sostegno nelle attività previste nel programma di messa alla prova proprio dal servizio che opera sul suo territorio di residenza.

Spesso, in pendenza del procedimento penale, è promosso dal pubblico ministero un procedimento civile a tutela del minore imputato proprio per dare un incarico istituzionale al servizio sociale, cui viene affidato il minore, affinché si attivi in suo favore, seguendone il percorso evolutivo e appunto affiancarlo nello svolgimento del programma di messa alla prova.

- “Quale ruolo deve rivestire il giudice durante la messa alla prova?”

Il giudice verifica l'andamento della messa alla prova nel corso del suo svolgimento.

Il giudice, che sospende il processo perché ha ammesso alla prova l'imputato, indica ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia il termine entro il quale inviare le relazioni periodiche di aggiornamento sull'andamento della messa alla prova e rinvia ad un'udienza, successiva alla scadenza di durata del periodo di messa alla prova, per la verifica dell'esito della messa alla prova. A quell'udienza, il giudice constata il positivo andamento della messa alla prova e, preso atto dell'esito positivo della stessa, pronuncia sentenza in cui dichiara estinto il reato.

Qualora le relazioni periodiche di aggiornamento diano conto di un andamento irregolare e sostanzialmente negativo, il giudice anticipa l'udienza e, qualora constati che effettivamente l'imputato non sta svolgendo tutti i punti del programma di messa alla prova o addirittura l'ha interrotta, revoca la sospensione del processo e procede nel giudizio.

- “Quali obiettivi si possono concretamente raggiungere con la messa alla prova?”

Il definitivo allontanamento da ambienti criminali; la sua disintossicazione dalla dipendenza dalle droghe, dall'alcol, dal gioco; la conclusione del corso degli studi per proporsi nel mondo del lavoro; il suo inserimento nel mondo del lavoro; il rafforzamento dei legami familiari e la ripresa di relazioni interrotte.

- “In riferimento a quest'ultimo punto, la messa alla prova è considerata un'alternativa alla sanzione penale; come conciliare questo particolare obiettivo con la funzione rieducativa della pena che emerge dall'art 27 della Costituzione?”

L'istituto della messa alla prova risponde all'esigenza di prevenzione speciale e recupero sociale del reo: il minore ha una personalità in evoluzione che, indirizzata in modo corretto e sostenuta, può avere un'evoluzione positiva, e permettergli di emanciparsi da comportamenti devianti. La rinuncia alla punizione, nel caso di esito positivo della messa alla prova, risulta dunque più efficace e utile per i consociati della rigida applicazione della pena.

- “Una difficile sfida è rappresentata dalle fasce più marginali della popolazione giovanile, nomadi ed extracomunitari; come opera nei loro confronti la messa alla prova?”

La messa alla prova rappresenta un'opportunità unica per quei soggetti marginali.

Il sostegno e il controllo dei servizi, intervenuti nel corso del processo penale o già incaricati di seguire il caso, ma chiamati a un intervento più mirato per predisporre un trattamento specifico anche per la realizzazione della messa alla prova, consente l'aggancio di giovani che altrimenti non si sarebbero avvalsi dell'aiuto del servizio sociale o non avrebbero aderito in modo continuativo all'intervento predisposto in loro favore.

Riguardo tali soggetti risulta molto importante il lavoro del servizio sociale di coinvolgimento delle famiglie per completare e indirizzare il progetto sul minore.

- “Come valuta lo strumento della mediazione all'interno della messa alla prova? Quali potenzialità può concretamente realizzare?”

Il compromesso tra il reo e la vittima è generalmente inserito nel progetto di messa alla prova.

In relazione alla natura del reato, alla sua gravità, alla maturità del reo e alla condizione della vittima vengono valutati i tempi e i modi per avviare il tentativo di ricomporre il conflitto tra l'autore del reato e la vittima del reato.

Questa iniziativa ha l'importante funzione di responsabilizzare il minore che ha commesso il crimine.

Non sempre, tuttavia, la parte lesa accetta di riconciliarsi con il reo. Nel caso di indisponibilità della vittima, si può comunque apprezzare la volontà del reo di essere parte attiva in un processo riparatorio che non si è concluso per la mancata collaborazione della vittima del reato.

- Ritiene che la messa alla prova sia una valida alternativa alla detenzione?

Risulta evidente per quanto detto che la messa alla prova risulta molto più utile, anche ai fini della protezione sociale, di una condanna.

Quando tuttavia un imputato mostra una spiccata propensione criminale, ha commesso un reato di particolare gravità, non ha un contesto familiare che è disposto a sostenerlo e non sono stati attivati interventi utili, specie di carattere psicologico, per prepararlo a impegnarsi nel progetto di messa alla prova, appare opportuno definire il processo e infliggere una condanna, riservando un intervento in suo favore con gli appropriati interventi di correzione e sostegno nella fase esecutiva della pena.

- In base alla sua esperienza sono maggiori i casi in cui la MAP viene portata a termine in modo soddisfacente o no? E nel caso della non riuscita si riesce a dare una spiegazione del perché del fallimento?

I casi in cui la messa alla prova sono positivi sono maggiori di quelli in cui fallisce.

Come anticipato, in alcuni casi l'imputato, per il contesto ambientale e familiare di provenienza, per la giovane età (l'età in cui si delinque si è ultimamente molto abbassata e tra i soggetti imputabili, un ragazzino di quattordici anni all'evidenza ha solitamente un grado di maturità diverso da uno di diciassette), per le esperienze maturate e per la natura del reato commesso, non è in grado di affrontare la messa alla prova e mantenere nel tempo l'impegno richiesto in tutti i punti del programma. In questi casi la sentenza di condanna ha la valenza di dare un segnale forte al reo, anche al fine di motivarlo a intraprendere in fase esecutiva un serio lavoro di emenda dal crimine e reinserimento sociale.

FINE INTERVISTA

Da questo intervento emerge chiaramente quello che è l'intento della Messa alla prova, è l'occasione per dare al minore una seconda possibilità, una possibilità di riscattarsi e redimersi, dimostrare che lui conta. Il commettere errori è umano ma anche il sapersene accorgere e agire di conseguenza avendo la capacità di impegnarsi mostrando il lato migliore di sé stessi.

Molti elementi che sono emersi ci rimandano a quello che è stato detto precedentemente. Il giovane che intraprende la carriera criminale lo fa perché ha dietro di lui molti fattori che lo spingono ad agire in quel modo, che sia un contesto sociale in cui vive disagiato o marginale come ci ha detto la Scuola di Chicago dove si concentrano gli individui che vivendo in un ambiente senza ordine ma dove vige la disorganizzazione, non vedono uno scopo nella loro vita o che magari lo vedono ma utilizzano mezzi illegittimi per raggiungerlo come affermava Merton con la teoria dell'anomia. Il giovane che vive una situazione di disagio agisce nell'unico modo che gli sembra possibile ma che socialmente non è accettabile, adotta un comportamento che si conforma a ciò che la maggioranza del suo gruppo ritiene giusto. Colui che trasgredisce la norma lo fa perché spinto dalla disperazione come ci dice Matza, ed è intervenendo con una finalità preventiva ed educativa che si possono contrastare queste condotte.

Ed è quello che si vuole fare con la misura della Messa alla prova che ha un intento responsabilizzante e rieducativo nei confronti del giovane su cui grava la nomea, l'etichetta di "criminale", che dovrà eliminare dimostrando di essere un giovane come tanti altri che ha sbagliato ma che vuole rimediare. Ed è questo che il progetto, che viene creato su di lui dai servizi, ha come scopo, riportare il giovane nella retta via offrendogli la possibilità di trovare sé stesso e un nuovo scopo per vivere.

È uno strumento che se sfruttato nella maniera migliore e portato avanti mettendoci impegno, costanza e responsabilità può garantire un vero cambiamento. Consente alla persona che ha commesso un errore di poter scegliere se continuare sulla strada della devianza oppure cambiare direzione verso una vita più giusta, regolare che permetta una crescita e di conseguenza un progetto futuro. È utile, soprattutto, per i minori in quanto individui che non si sono ancora formati del tutto e il cui sviluppo dipende in grande misura da tutto ciò che lo circonda e anche dalle relazioni che intraprende, in particolare con i pari con i quali passa la maggior parte del tempo e che sono quindi la spinta per scegliere se agire nel giusto o controcorrente. Abbiamo visto che se la Messa alla prova termina con esito positivo questo fa sì che il giovane esca prima dal circuito penale, ciò è un bene soprattutto perché dalle riflessioni precedenti è proprio emerso come un individuo che entra in un istituto come il carcere ad un'età così condizionabile rischierà di continuare a portare avanti la cosiddetta carriera deviante come unico modo per far fronte a problemi o alle sfide che la vita da detenuto ti mette davanti. È aiutandolo ad uscire da questo ambiente e creando attorno a lui una rete di relazioni e servizi che si potrà sperare in una effettiva crescita personale e di conseguenza in una trasformazione della sua esistenza.

CONCLUSIONI

Gli elementi che sono emersi dal lavoro svolto mettono in luce come le teorie sociologiche che affrontano il tema della criminalità trovino ampio spazio nelle situazioni pratiche, reali che vedono coinvolti i giovani che intraprendono le carriere devianti.

Abbiamo detto che il giovane è spinto ad attuare un comportamento criminale dal momento che non ha ancora trovato un posto nel mondo, e gli unici con cui riesce a identificarsi sono il gruppo dei pari che nella maggior parte dei casi lo conducono nella cattiva strada. Ed è qui che trova riscontro quello che ha esposto la Scuola di Chicago con i suoi studi, emerge il fatto di come il comportamento umano e l'ambiente fisico e sociale siano interdipendenti, dove la comunità ha un'influenza sul comportamento del singolo individuo. È dall'analisi delle città che emerge come i soggetti che vivono in aree malfamate e disgregate abbiano maggiori possibilità di entrare in contatto con i gruppi criminali, le cosiddette bande che nel primo capitolo abbiamo detto essere chiamate oggi baby gang, composte da giovani che agiscono in questo modo per il puro scopo di agire. Sutherland a questo proposito ha introdotto il concetto di associazione differenziale proprio ad indicare come i giovani, che vivono in un contesto sociale dove la maggioranza adotta un comportamento criminale, saranno più inclini a conformarsi a tali condotte devianti.

Questi giovani agiscono mettendo in atto degli atteggiamenti non conformi alle norme della società perché molto spesso per poter raggiungere un determinato fine non hanno i mezzi necessari e legittimi per poterci arrivare, come afferma Merton con la teoria dell'anomia, e a soffrire maggiormente saranno le classi più svantaggiate proprio per questa dissociazione tra mezzi e fini. Ciò porta i soggetti ad assumere una posizione subalterna e spesso difficoltosa. Ecco perché le azioni condotte dai soggetti delle subculture e delle bande non sono altro che un modo alternativo e illegittimo di adattarsi alla società, che, come hanno affermato Cloward e Ohlin, poteva sfociare anche in atteggiamenti conflittuali dove per ottenere un determinato status prevaleva l'uso della violenza. Da queste riflessioni nasce quindi il concetto di devianza minorile che vede coinvolti appunto i minori che hanno maggiori possibilità di entrare in contatto con la criminalità, abbiamo detto essere giovani che provengono da realtà dove per vivere si

devono mettere in atto degli escamotage, che sfociano molto spesso nella delinquenza, sono ragazzi che hanno un'età nella quale non si ha ancora chiaro cosa si voglia e se manca qualcuno che ti indirizzi o comunque ti guidi l'unica alternativa è quella di unirsi a chi uno scopo per vivere te lo dà, ma purtroppo agendo in maniera sbagliata. La conseguenza di queste azioni per questi giovani è entrare, ancora in "tenera età", nel circuito penale che abbiamo visto non essere sempre la scelta migliore per il minore che troverebbe in quel contesto carcerario nuovi gruppi che lo porterebbero a tenere ancora una condotta deviante, ho voluto infatti inserire nel secondo capitolo proprio una riflessione su quelli che sono i limiti del circuito penale e cosa comporterebbero. Importanti sono, quindi, tutti quegli istituti alternativi al carcere che offrono la possibilità al giovane di vivere in una realtà più quotidiana e simile alla vita al di fuori, dove possono essere seguiti, perché lo scopo principale è quello di rieducare il giovane che ha non ha più chiaro cosa sia giusto o sbagliato, o meglio nessuno gli ha mai mostrato cosa effettivamente è da ritenersi giusto compiere e cosa sia meglio evitare. Devono essere impartite delle regole e dei limiti che il ragazzo dovrà seguire, bisognerà aiutarlo a saper scegliere perché la vita è fatta di scelte e da queste dipenderà il corso di tutta la nostra esistenza. Trovo infatti la misura della Messa alla prova, oltre a ciò che è emerso dalla tesi, anche da ciò che ho vissuto in prima persona in comunità, uno strumento rieducativo molto valido al fine di sviluppare e a volte anche cambiare il comportamento dell'individuo. Come accennavo all'inizio ho potuto assistere al percorso di un giovane dall'inizio della MAP al termine con la valutazione finale del giudice, posso dire di aver visto due persone diverse, due personalità che facevano a gara per chi doveva prevalere sull'altra, inizialmente emergeva quella parte irrazionale che agiva senza pensare alle conseguenze, che provava molta rabbia per tutto ciò che gli era successo e che sfogava facendo del male a sé stesso, agli altri e a ciò che lo circondava. Durante l'anno di Map si percepiva già un cambiamento, il giovane non si sentiva più solo ma aveva trovato qualcuno che lo guidasse ma soprattutto che lo ascoltasse, sì perché è proprio l'ascolto e la presenza che a questi giovani manca, è tornato ad essere il ragazzo della sua età e non più l'adulto in un corpo da bambino che doveva badare a sé stesso. La valutazione finale del giudice ha visto questo cambiamento, ha visto la voglia di crescere e vivere come un ragazzo qualunque, studiando, creando relazioni sane e genuine ma soprattutto avendo quella

consapevolezza di sapere chi si è e di valere. Ogni individuo ha in sé delle risorse che per un motivo o un altro fino a quel momento non sono emerse, è questo il lavoro che si deve fare con questi ragazzi, stimolarli a tirare fuori il meglio di sé creando intorno a loro una rete di relazioni e istituzioni che li aiutino a valorizzare ciò che di buon c'è in loro.

BIBLIOGRAFIA

- Caracausi S., (2016), “La Devianza minorile. Il trattamento penitenziario minorile. Il ruolo della scuola nella prevenzione della devianza e la figura del criminologo”, Youcanprint, LE
- Cardinali C. e Luzi.M, (2016), “Devianza minorile. Interpretare l’adolescenza nella società contemporanea”, Edizioni Nuova Cultura, Roma
- Colamussi M., 2011, “La messa alla prova”, CEDAM
- Monteleone C., (2008) “Mssa alla prova e “reati gravi””: uno studio della prassi applicativa del Tribunale per i minorenni di Milano”, in Cass. pen., pag.3497
- Dipartimento Giustizia minorile e Centro interdipartimentale di Ricerca sulle motivazioni prosociali e antisociali in adolescenza dell’Università “La Sapienza”. I gruppi di adolescenti devianti. Un’indagine sui fenomeni di devianza minorile di gruppo in Italia.
- Palmas L.Q. (2009) (a cura di), “Dentro le gang. Giovani, migranti e nuovi spazi pubblici”, Ombre corte, Verona,
- Pasqua M. (2001),“Il senso del rischio e devianza minorile”, Torino psicologiagiuridica.it
- Prina F., (2019) “Gang giovanili. Perché nascono, chi ne fa parte, come intervenire”, , Il Mulino, Bologna,
- Sbraccia A. E Vianello F. ,2010, “Sociologia della devianza e della criminalità”, GLF Editori Laterza, Roma-Bari
- Scarscelli D. e Vidoni Guidoni O. (2015), “La Devianza. Teorie e politiche di controllo”, Carocci Editore, Roma
- Scivoletto C. (2012), “Sistema penale e minori”, Carocci Faber, Roma
- Zuliani I., Ollivier B., Demetrio D., Vercesi M., Catalano M., Taverna P., Gui L., Sinigaglia M., Bellavite A., 2019, “Camminare cambia. Il lungo cammino come strumento educativo per giovani in difficoltà”, Edicicloeditore, Portogruaro (Ve)

SITOGRAFIA

- <http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/15144/862990-1221094.pdf?sequence=2>
- giustizia.it/resources/cms/documents/SGEP_tavolo14_allegato8.pdf
- dirittopenaleuomo.org/interviste/limputabilita-del-minorenne-intervista-a-chiarascivoletto/
- servizi.comune.fe.it/8330/attach/grattacielo/docs/noneraungioco_testo.pdf
- studiocataldi.it/articoli/21060-il-processo-minorile.asp
- giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_4.page
- <https://dirittopenaleuomo.org/interviste/limputabilita-del-minorenne-intervista-ad-alfio-maggiolini/>
- https://www.minoriefamiglia.org/images/allegati/paz_intervista.pdf
- <https://www.ragazzidentro.it/i-numeri-delle-comunita-di-accoglienza-per-i-minori/>
- <https://www.ilgiornale.it/news/politica/giudice-minorile-niente-processo-se-fai-cammino-1557555.html>
- <https://www.letture.org/gang-giovanili-perche-nascono-chi-ne-fa-parte-come-intervenire-franco-prina>